

Astellas Pharma SpA


Modello di organizzazione, gestione e controllo
a norma del Decreto Legislativo 231/01

Aggiornamento 20 Ottobre 2015

Astellas Pharma SpA

Modello di organizzazione, gestione e controllo
a norma del Decreto Legislativo 231/01

Aggiornamento 20 Ottobre 2015



Sommario

1. Definizioni	7	9. Premessa alle Parti Speciali: il sistema dei controlli	51
2. Premessa	11	9.1 Principi di controllo generali	52
3. Il Decreto	15	10. Parte Speciale 1: reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione	55
3.1 I presupposti della responsabilità	16	10.1 Funzione della Parte Speciale 1	56
3.2 La condizione esimente	16	10.2 Processi sensibili	56
3.3 Le sanzioni	17	10.3 Modalità esemplificative di commissione dei reati e principi di comportamento	57
3.4 Le linee guida	18	10.4 Flussi informativi	66
4. La Società	21	10.5 Sanzioni	66
4.1 La governance ed il sistema dei controlli	23	11. Parte Speciale 2: reati informatici	69
5. Il Modello di Astellas Pharma SpA	27	11.1 Funzione della Parte Speciale 2	70
5.1 Finalità del Modello	28	11.2 Processi sensibili	70
5.2 Destinatari del Modello	28	11.3 Modalità esemplificative di commissione dei reati e principi di comportamento	70
5.3 Costruzione del Modello	29	11.4 Flussi informativi	72
5.4 I processi sensibili	29	11.5 Sanzioni	72
6. Organismo di Vigilanza	33	12. Parte Speciale 3: reati di criminalità organizzata e induzione a non rendere o rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	75
6.1 Il disposto normativo	34	12.1 Funzione della Parte Speciale 3	76
6.2 Nomina e attività	34	12.2 Processi sensibili	76
6.3 Requisiti	35	12.3 Modalità esemplificative di commissione dei reati e principi di comportamento	77
6.4 Ineleggibilità, revoca, decadenza	35	12.4 Flussi informativi	78
6.5 Flusso informativo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	36	12.5 Sanzioni	78
6.6 Informativa agli Organi Sociali	37		
7. Sistema disciplinare	39		
7.1 Regole disciplinari per i dipendenti	42		
7.2 Regole disciplinari per i dirigenti	44		
7.3 Regole disciplinari per amministratori, sindaci, componenti dell'Organismo di Vigilanza	45		
7.4 Soggetti terzi	45		
8. Approvazione e modifica del Modello	47		
8.1 Diffusione del Modello, formazione ed informazione	48		

13. Parte Speciale 4: reati contro l'industria ed il commercio	81		
13.1 Funzione della Parte Speciale 4	82		
13.2 Processi sensibili	82		
13.3 Modalità esemplificative di commissione dei reati e principi di comportamento	82		
13.4 Flussi informativi	83		
13.5 Sanzioni	83		
14. Parte Speciale 5: reati societari	85		
14.1 Funzione della Parte Speciale 5	86		
14.2 Processi sensibili	86		
14.3 Modalità esemplificative di commissione dei reati e principi di comportamento	87		
14.4 Flussi informativi	90		
14.5 Sanzioni	90		
15. Parte Speciale 6: delitti contro la personalità individuale e impiego di cittadini provenienti da Stati terzi il cui soggiorno è irregolare	93		
15.1 Funzione della Parte Speciale 6	94		
15.2 Processi sensibili	94		
15.3 Modalità esemplificative di commissione dei reati e principi di comportamento	94		
15.4 Flussi informativi	95		
15.5 Sanzioni	95		
16. Parte Speciale 7: reati in violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro e reati ambientali	97		
16.1 Funzione della Parte Speciale 7	98		
16.2 Processi sensibili	98		
		16.3 Modalità esemplificative di commissione dei reati e principi di comportamento	98
		16.4 Flussi informativi	101
		16.5 Sanzioni	101
		17. Parte Speciale 8: reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di danaro beni o utilità di provenienza illecita nonché autoraciclaggio	103
		17.1 Funzione della Parte Speciale 8	104
		17.2 Processi sensibili	104
		17.3 Modalità esemplificative di commissione dei reati e principi di comportamento	104
		17.4 Flussi informativi	106
		17.5 Sanzioni	106
		18. Parte Speciale 9: reati in materia di violazione del diritto d'autore	108
		18.1 Funzione della Parte Speciale 9	110
		18.2 Processi sensibili	110
		18.3 Modalità esemplificative di commissione dei reati e principi di comportamento	110
		18.4 Flussi informativi	111
		18.5 Sanzioni	111
		19. Allegato 1: elenco dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01	113

Definizioni

1

1. Definizioni

Società:

Astellas Pharma SpA.

Processi sensibili:

attività aziendali nel cui ambito potrebbero potenzialmente crearsi le occasioni, le condizioni e gli strumenti per la commissione dei reati.

CCNL:

il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile ai Dipendenti di Astellas Pharma SpA, ovvero il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti del settore Chimico, Chimico-Farmaceutico.

Consiglio di Amministrazione o CdA:

il Consiglio di Amministrazione di Astellas Pharma SpA.

Collaboratori:

i soggetti che intrattengono con la Società rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretino in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale nonché quanti, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano la Società verso terzi.

Decreto o D.Lgs. 231/2001:

il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", nel contenuto di tempo in tempo vigente.

Destinatari:

i soggetti ai quali si applicano le disposizioni del presente Modello Organizzativo.

Dipendenti:

le persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione della Società, ossia tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con la Società, nonché i lavoratori con contratti di lavoro parasubordinato.

Enti:

le persone giuridiche, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica alle quali si applica la normativa prevista dal Decreto.

Fornitori:

coloro che forniscono beni o servizi in favore della Società.

Modello:

il presente Modello Organizzativo adottato ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001 ed i relativi allegati.

Codice Etico:

Codice Etico del Gruppo Astellas per la Regione EMEA.

**Organismo di Vigilanza
(anche Organismo o OdV):**

l'Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sull'adeguatezza, sul funzionamento, sull'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento.

Pubblico ufficiale:

colui il quale esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Incaricato di Pubblico Servizio:

colui il quale, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio (attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale).

Lesione personale grave:

se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Lesione personale gravissima:

se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso; la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Operatore sanitario:

persona fisica che eserciti la propria attività nel settore medico, odontoiatrico, della farmacia pubblica, privata o ospedaliera, gli infermieri, i Direttori Generali e Sanitari delle ASL/AO, il personale tecnico e amministrativo delle strutture sanitarie pubbliche e private ed ogni altro soggetto che nell'ambito della propria attività professionale possa prescrivere, dispensare, acquistare o somministrare una specialità medicinale e che svolga la sua attività prevalente in Europa. Sono esclusi invece i distributori intermedi di farmaci.

Premessa

2

2. Premessa

Il presente documento rappresenta il Modello Organizzativo adottato, ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, dal Consiglio di Amministrazione di Astellas Pharma SpA nella seduta del 20 Ottobre 2015. Il Modello Organizzativo si compone di una Parte Generale e più Parti Speciali.

La Parte Generale descrive:

- i principi di funzionamento del D.Lgs. 231/01;
- le modalità per la sua adozione e diffusione all'interno della Società;
- i compiti dell'Organismo di Vigilanza e i relativi flussi informativi;
- il sistema disciplinare;

le Parti Speciali descrivono:

- la mappatura di dettaglio delle aree sensibili;
- le modalità esemplificative dei reati;
- le condotte richieste ai destinatari.

Come filiale Italiana, Astellas Pharma SpA adotta i principi del Codice Etico del Gruppo Astellas per la Regione EMEA, il quale:

- detta gli standard richiesti per un'ideale condotta imprenditoriale da parte di tutto il personale Astellas e dei partner;

- ha la funzione di indicare i canoni di comportamento strumentali alla attuazione dei "valori aziendali", costituendo il criterio di orientamento dell'attività quotidiana per tutti coloro che operano in Società o nell'interesse della stessa.

Il presente Modello Organizzativo fa riferimento al Codice Etico di Gruppo, eventualmente integrandone le indicazioni con ulteriori raccomandazioni comportamentali necessarie alla prevenzione di reati in esso non trattate.



Il Decreto

3

3. Il Decreto

3.1 I presupposti della responsabilità

In data 8 giugno 2001, in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, è stato emanato il Decreto legislativo n. 231 *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*. Esso ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità a carico degli enti giuridici nel caso di compimento di alcuni reati. I reati possono essere compiuti da:

- persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti o che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi;
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.

La Norma mira a coinvolgere, nella repressione degli illeciti, gli enti giuridici che abbiano tratto vantaggio (ex post) dalla commissione del reato o per il cui interesse (ex ante) il reato sia stato commesso.

Attraverso la previsione di una responsabilità in capo alla Società, si vuole sollecitare quest'ultima ad organizzare le proprie strutture ed attività in modo da assicurare adeguate condizioni di prevenzione dei reati a salvaguardia dei beni patrimoniali.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche

in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda direttamente lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

L'elenco dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 è riportato in allegato 1 al presente Modello.

3.2 La condizione esimente

L'art. 6 del Decreto prevede una forma di esonero dalla responsabilità qualora:

- l'ente giuridico abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, "modelli di organizzazione e di gestione" idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza);
- le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione, gestione e controllo;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del citato Organismo di Vigilanza.

Il modello di organizzazione e gestione deve inoltre prevedere:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra elencate;
- un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

L'Ente potrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non derivi da una propria "colpa organizzativa", bensì da una condotta fraudolenta dell'agente (reati compiuti da "apicali") o da un'azione verificatasi a dispetto di una efficace vigilanza (reati commessi da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza).

Sempre secondo il Decreto i modelli di organizzazione e di gestione, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, devono:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli.

3.3 Le sanzioni

Dal punto di vista sanzionatorio la responsabilità dell'Ente si aggiunge, in via autonoma, a quella della persona fisica responsabile della commissione del reato. Le sanzioni applicabili all'Ente sono:

- sanzione pecuniaria;
- sanzione interdittiva;
- confisca del profitto o del prezzo del reato;
- pubblicazione della sentenza.

La sanzione base e di necessaria applicazione si identifica con la sanzione pecuniaria, indicata attraverso limiti editoriali specificati numericamente in 'quote'.

L'entità della sanzione pecuniaria dipende della gravità del fatto, dal grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta per eliminare le conseguenze del fatto e attenuarne le conseguenze o per prevenire la commissione di altri illeciti. Il giudice, nel determinare il "quantum" della sanzione, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurarne l'efficacia.

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alla sanzione pecuniaria, ma solo se sono espressamente previste per il reato per cui si procede e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale, o da un soggetto subordinato, ma solo quando, in quest'ultimo caso, la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative;
- reiterazione degli illeciti, ovvero quando l'ente già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi

- o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono normalmente temporanee, ma nei casi più gravi possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi; possono essere applicate anche in via cautelare, ovvero prima della condanna, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede. Non si applicano qualora l'Ente prima della dichiarazione di apertura del dibattimento:

- abbia risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato efficacemente in tal senso);
- abbia messo a disposizione dell'autorità giudiziaria il profitto del reato;
- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando e attuando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione del reato della specie di quello verificatosi.

Il Decreto prevede, inoltre, la confisca che consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato, ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato, e la pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali indicati dal Giudice nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

3.4 Le linee guida

L'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 231/01 stabilisce che i Modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti.

Sin dal 2002 Confindustria ha definito le "Linee guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo" fornendo, tra l'altro, indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree di rischio (settore/attività nel cui ambito possono essere commessi reati), la progettazione di un sistema di controllo (i cosiddetti protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione

delle decisioni dell'ente) e i contenuti del modello di organizzazione, gestione e controllo.

Il mancato rispetto di punti specifici delle predette Linee Guida non inficia la validità del Modello; infatti, il Modello adottato dall'ente deve essere necessariamente redatto con specifico riferimento alla realtà concreta della società, e pertanto lo stesso può anche discostarsi dalle Linee Guida, le quali, per loro natura, hanno carattere generale.

Farmindustria, associazione delle imprese del farmaco, organizzazione di categoria e di settore aderente a Confindustria, ha approvato il proprio Codice deontologico diretto a tutelare, nel generale interesse, il prestigio e la credibilità dell'industria farmaceutica nei confronti dello Stato, dell'opinione pubblica, della classe medica, degli operatori sanitari in generale.

Il Codice rappresenta "l'impegno delle industrie farmaceutiche, oltreché al rispetto delle specifiche leggi vigenti, ad operare secondo trasparenti norme comportamentali che regolamentano le diverse fattispecie in cui si articola l'attività aziendale".

Farmindustria ha emanato le proprie "Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 nel settore farmaceutico".

Tale documento costituisce, di fatto, un'integrazione alle Linee Guida di Confindustria e fornisce concrete indicazioni per l'identificazione delle aree di rischio e la definizione dei presidi di controllo delle aziende farmaceutiche.

I principi contenuti nel Codice deontologico e nelle Linee Guida sono stati tenuti in debito conto ai fini della stesura ed aggiornamento del modello di organizzazione e gestione di Astellas Pharma SpA.



La Società

4

4. La Società

Astellas Pharma SpA è la consociata italiana di Astellas, una tra le aziende farmaceutiche più importanti al mondo e, dalla sua nascita, impegnata nella ricerca e sviluppo di prodotti farmaceutici efficaci ed affidabili in aree terapeutiche chiave per la salute della popolazione:

- Trapianti, con prodotti elettivi per la prevenzione del rigetto nel trapianto di fegato, rene e cuore;
- Urologia, con una vasta gamma di specialità farmaceutiche;
- Dermatologia, con farmaci innovativi per numerose patologie dermatologiche;
- Antinfettivi, con terapie avanzate per il trattamento di gravi infezioni fungine e batteriche;
- Area del Dolore, con opzioni terapeutiche per coloro che vivono in condizioni croniche debilitanti e di forte sofferenza;
- Oncologia, con specialità relative sia agli aspetti principali della biologia tumorale sia alle terapie di supporto.

L'azienda opera per migliorare la qualità della vita di pazienti in altre aree quali l'area cardiovascolare, del sistema nervoso centrale, respiratoria, gastrointestinale e diabetica.

La filosofia di Astellas nei rapporti con pazienti, operatori sanitari, azionisti, i dipendenti e la comunità globale rispecchia la propria visione: *contribuire incessantemente*

alla tutela della salute della popolazione nel mondo grazie a prodotti farmaceutici innovativi ed affidabili, ottenendo nel contempo un costante incremento del valore dell'impresa.

Le attività sono sviluppate sul territorio europeo mediante una rete di uffici commerciali, siti produttivi ed un moderno Centro di Ricerca e Sviluppo. Il Quartier Generale di Astellas Pharma Europe, ubicato a Londra, coordina le consociate ubicate in Europa (tra queste Astellas Pharma SpA in Italia) negli Stati CIS e in Sudafrica.

I Centri di Ricerca sono ubicati in tutto il mondo; l'attività di sviluppo farmaceutico è coordinata dalla sede del Centro di Sviluppo Internazionale ubicato negli Stati Uniti.

La produzione avviene in stabilimenti europei e la catena di distribuzione assicura la disponibilità dei farmaci a livello globale curando le attività logistiche di distribuzione e ritiro. Le aree di vendita e marketing operano per presentare agli Operatori Sanitari in modo chiaro, obiettivo ed accurato, le informazioni medico-scientifiche focalizzando l'attenzione sulle aree terapeutiche di riferimento. Sono sviluppati programmi di comunicazione che si basano su messaggi chiari e coerenti volti ad evidenziare le caratteristiche dei prodotti sia dalla prospettiva del Medico che del paziente. Gli ISF (Informatori Scientifici del Farmaco) sono professionisti altamente qualificati per trasmettere i complessi dati clinici in informazione medica.

Le parole “changing tomorrow” incarnano l’etica di Astellas che si prefigge di creare un futuro migliore per tutti i referenti dell’azienda e, soprattutto, per i pazienti; coe- rentemente viene sviluppato il programma aziendale di Responsabilità Sociale di Impresa (CSR) che comprende numerosi progetti ed iniziative a tutela della vita che van- no dall’aiuto immediato in aree calamitate, alle attività di supporto rivolte alle comunità locali, all’ambiente, all’istru- zione e alla ricerca medica.

4.1 La governance ed il sistema dei controlli

Astellas Pharma SpA, società soggetta alla direzione e co- ordinamento di Astellas Pharma Europe Ltd, è organizzata secondo il modello societario tradizionale che prevede un Consiglio di Amministrazione al cui Presidente e Consiglieri sono stati delegati gli appositi poteri gestionali.

L’organizzazione delle attività aziendali è rappresentata nell’Organigramma, riportato, nell’ultimo aggiornamento, in allegato 2 al presente Modello Organizzativo.

La Società ha adottato un sistema di controllo interno rappresentato dall’insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, ge- stione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzio- ne dell’impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati.

Si è, inoltre, dotata di un sistema di deleghe articolato che attribuisce ai responsabili delle funzioni interessate i poteri per la gestione delle attività di competenza.

La Responsabilità del sistema di controllo interno compe- te al Consiglio di Amministrazione, che provvede a fissar- ne le linee di indirizzo e a verificarne periodicamente l’a- deguatezza e l’effettivo funzionamento, assicurandosi che i principali rischi aziendali vengano identificati e gestiti in modo corretto.

Al Consiglio di Amministrazione competono inoltre:

- l’approvazione della bozza di bilancio;
- l’approvazione di operazioni straordinarie e ristruttu- razioni aziendali;
- deliberazioni in merito ad eventi o decisioni con im- patto legale/societario/immagine;
- deliberazione in merito alle situazioni di rischio/re-

sponsabilità aziendale;

- l’approvazione del modello organizzativo 231 e Audit Plan annuale (su input OdV);
- l’interazione con l’Organismo di Vigilanza;
- l’approvazione delle aree di priorità per donazioni e specifiche erogazioni, come da procedure interne;
- il conferimento e revoche di procure;
- deliberazioni in merito ad altre nomine previste dalla specifica normativa;
- deliberazioni in merito a temi istituzionali e associativi.

L’attività di controllo contabile è affidata ad una società di revisione qualificata secondo i requisiti di legge, mentre al Collegio Sindacale compete la vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema di controllo inter- no e del sistema amministrativo contabile.

A supporto delle decisioni del Consiglio di Amministrazio- ne la Società ha costituito specifici TEAM con funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo su determinate aree ed attività aziendali:

- Management TEAM, che incentra le attività e relative deliberazioni sui temi riferiti
 - alla strategia aziendale;
 - agli obiettivi di business in conformità alla strategia dell’Headquarter;
 - all’organizzazione e gestione del personale;
 - alla compliance;
- Strategic Brand TEAM, che, per specifiche aree tera- peutiche, incentra le attività e relative deliberazioni sui temi riferiti
 - alla commercial brand strategy;
 - alla medical strategy;
 - al follow up del Business Review Meeting.

Infine la Società ha inteso rafforzare ulteriormente il pro- prio sistema di prevenzione e controllo attraverso:

- l’ottenimento della certificazione del proprio sistema di gestione per la qualità secondo lo standard ISO 9001;
- l’ottenimento della certificazione dei processi e delle attività di informazione scientifica secondo i requisiti definiti dal “Documento di riferimento contenente le Linee Guida per la Certificazione delle Procedure rela-

Astellas Pharma SpA - Modello Organizzativo

tive alle Attività di Informazione Scientifica” emanato da Farindustria;

- l’applicazione delle procedure riferite allo schema JSOx (Japanese Sarbanes-Oxley) al fine di costituire un idoneo sistema di controlli a presidio dei processi amministrativi e finanziari;
- la certificazione del bilancio civilistico della Società, rilasciata da una società di revisione qualificata.





Il Modello di Astellas Pharma SpA

5

5. Il Modello di Astellas Pharma SpA

5.1 Finalità del Modello

Il Modello Organizzativo ha l'obiettivo di rappresentare il sistema di regole operative e comportamentali che disciplinano l'attività della Società, nel loro orientamento al controllo finalizzato a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto.

Inoltre, il Modello si pone l'obiettivo di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzione penale e disciplinare a carico del trasgressore e di una sanzione amministrativa nei confronti dell'azienda;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Società, in quanto (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici cui la Società intende attenersi;
- consentire alla Società, grazie ad una azione di monitoraggio continuo sui processi sensibili, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

5.2 Destinatari del Modello

Le regole contenute nel Modello Organizzativo hanno come destinatari:

- coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società;
- i componenti degli Organi sociali;
- i dirigenti;
- i dipendenti ed in generale in quanti si trovino ad operare sotto la direzione e/o vigilanza delle persone di cui al punto precedente.

Si applicano altresì, nei limiti del rapporto in essere, a coloro i quali, pur non appartenendo ad Astellas Pharma SpA operano su mandato o per conto della stessa o sono comunque legati da rapporti giuridici rilevanti in funzione della prevenzione dei reati (ad esempio in quanto funzionalmente soggetti alla direzione o vigilanza di un soggetto "apicale", ovvero in quanto operanti, direttamente o indirettamente, per la Società), nell'ambito di tale categoria, possono rientrare:

- coloro che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro di natura non subordinata (es. collaboratori a progetto, consulenti);
- collaboratori a qualsiasi titolo;
- tutti coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società;

- soggetti cui sono assegnati, o che comunque svolgono, funzioni e compiti specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Medico Competente, RSPP);
- fornitori.

5.3 Costruzione del Modello

Nella predisposizione del Modello Organizzativo si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già ampiamente operanti in azienda, ove giudicati idonei, intesi a valere anche come misure di prevenzione dei reati e di controllo sui processi sensibili.

Le fasi individuate per la redazione ed aggiornamento del Modello sono state:

- analisi della struttura societaria ed organizzativa della Società, al fine di meglio comprendere l'attività svolta e di identificare gli ambiti aziendali oggetto dell'intervento;
- individuazione dei processi nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal D.Lgs. 231/01;
- identificazione dei soggetti chiave, al fine di individuare le persone con una conoscenza approfondita dei processi sensibili e dei meccanismi di controllo;
- analisi comparativa tra il modello organizzativo e di controllo esistente e un modello astratto di riferimento valutato sulla base del contenuto della disciplina del Decreto, delle Linee guida di Confindustria, delle Linee Guida di Farmindustria e del Codice deontologico di Farmindustria, il tutto considerando la storia giudiziaria della Società e le eventuali condanne per i reati richiamati dal D.Lgs. 231/01;
- definizione del Modello, fase supportata sia dai risultati delle fasi precedenti e delle scelte di indirizzo degli organi decisionali della Società.

5.4 I processi sensibili

In relazione alla tipologia di attività svolte da Astellas Pharma SpA, nella definizione del Modello Organizzativo si sono evidenziati i seguenti processi sensibili:

- *Gestione delle procedure di acquisto e trattative con soggetti pubblici e privati ivi inclusi grossisti e distributori*
- *Definizione delle politiche commerciali*
- *Ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali: gestione delle richieste di nuove registrazioni o di variazioni all'Autorizzazione all'Immissione*

in Commercio dei farmaci

- *Ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali: gestione di tutte le attività finalizzate a negoziare la rimborsabilità ed il prezzo dei farmaci presso l'AIFA nonché l'ingresso di essi nelle regioni*
- *Gestione delle vertenze extragiudiziali e dei contenziosi giudiziari e rapporti con l'Autorità giudiziaria*
- *Gestione di adempimenti amministrativi e relative verifiche e ispezioni da parte di Enti di Vigilanza e Autorità Pubbliche*
- *Rapporti con le istituzioni e/o con l'Organismo di Vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla Legge*
- *Assunzione, gestione ed amministrazione del personale (compreso il sistema premiante)*
- *Gestione dei rapporti con le società scientifiche, le associazioni mediche e le associazioni di pazienti*
- *Tenuta della contabilità, redazione del bilancio, relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché adempimenti relativi ad oneri informativi obbligatori per legge*
- *Gestione dei rapporti con il collegio sindacale, la società di revisione, i soci e le autorità di vigilanza e delle operazioni sul capitale*
- *Sistema di gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro*
- *Gestione dei sistemi ICT*
- *Gestione resi, scaduti e distruzione prodotti*
- *Gestione delle attività di informazione scientifica e dell'interazione con gli operatori sanitari*
- *Gestione degli adempimenti ambientali*
- *Acquisto di beni e servizi (incluse consulenze / incarichi professionali)*
- *Gestione degli incarichi di consulenza scientifica anche ove conferiti attraverso soggetti terzi*
- *Pianificazione, organizzazione e gestione di studi clinici interventistici ed osservazionali*
- *Supporto agli Investigator Initiated Study (IIS)*
- *Gestione dei flussi finanziari (compresa la gestione del credito) e rapporti intercompany*
- *Gestione delle liberalità, borse di studio, comodati*
- *Organizzazione/sponsorizzazione di eventi promozionali e/o di formazione e aggiornamento con le relative spese di ospitalità*
- *Autorizzazione e gestione delle spese effettuate dal personale dipendente e delle spese di rappresentanza*

Astellas Pharma SpA - Modello Organizzativo

- *Cessione dei campioni gratuiti di medicinali*
- *Gestione della fiscalità*
- *Selezione e gestione di distributori, agenti e partner commerciali*
- *Farmacovigilanza*
- *Gestione dei finanziamenti e contributi pubblici*
- *Gestione delle attività di Market Access*
- *Gestione degli omaggi di valore trascurabile e del materiale informativo di consultazione scientifica e di lavoro*
- *Gestione dei rapporti con gli enti di certificazione*

Conseguentemente sono state predisposte le nove Parti Speciali del Modello Organizzativo, le quali fanno riferimento ai seguenti gruppi di reato:

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- reati informatici;
- reati di criminalità organizzata e induzione a non rendere o rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- reati contro l'industria e il commercio;
- reati societari;
- delitti contro la personalità individuale e impiego di cittadini provenienti da stati terzi il cui soggiorno è irregolare;
- reati commessi in violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro e reati ambientali;
- reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché auto riciclaggio;
- reati in materia di violazione del diritto d'autore.

Per quanto concerne gli altri gruppi di reati si è ritenuto che la specifica attività svolta dalla Società non presenti profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa.

In ogni caso gli stessi si intendono presidiati dai principi e dalle indicazioni contenute nel presente Modello Organizzativo e nel Codice Etico.





Organismo di Vigilanza

6

6. Organismo di Vigilanza

6.1 Il disposto normativo

Come già scritto, l'articolo 6 del Decreto dispone che l'Ente può essere esonerato dalla responsabilità se prova:

- che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione gestione e controllo idoneo;
- che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza di detto modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato dei richiamati poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi, rappresenta, quindi, presupposto indispensabile per l'esonero dalla responsabilità.

Le attività di OdV non possono essere sindacate da altro organismo della Società, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione vigila sull'adeguatezza dell'intervento di OdV, competendo ad esso la responsabilità di funzionamento del modello.

6.2 Nomina e attività

L'Organismo di Vigilanza viene nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica tre anni.

Spetta all'Organismo di Vigilanza stabilire nella prima ri-

unione conseguente alla delibera di nomina, il proprio regolamento di funzionamento (modalità di convocazione, votazioni, etc.) e le modalità di svolgimento della propria attività (criteri e procedure dei controlli, strumenti e tempistica, assegnazione di funzioni specifiche in capo ai membri, etc.).

I riferimenti dell'Organismo di Vigilanza sono riportati al personale mediante affissione in bacheca aziendale. Le funzioni dell'Organismo di Vigilanza sono:

- vigilare sull'osservanza del modello;
- verificare l'efficacia del modello rispetto alla capacità di prevenire la commissione dei reati e di fare emergere comportamenti illeciti;
- monitorare il mantenimento nel tempo di tali requisiti;
- proporre l'aggiornamento del modello in relazione ai mutamenti interni o esterni e agli esiti dei controlli o di violazioni;
- strutturare un sistema di comunicazione efficace ed analizzare le informazioni che è previsto gli siano inviate, individuando situazioni degne dei dovuti approfondimenti o eventuali scostamenti comportamentali dalle regole previste;
- segnalare tempestivamente all'organo amministrativo e agli altri organismi preposti ogni violazione alle regole del modello;

- interagire con l'organo amministrativo e altri organi di controllo interni secondo quanto previsto;
- effettuare specifici controlli periodici sul campo;
- sostenere ogni iniziativa che favorisca la conoscenza delle regole di prevenzione ed il coinvolgimento dell'organizzazione; in particolare sollecitare le iniziative di formazione sui temi 231.

L'Organismo di Vigilanza può richiedere a chiunque ogni informazione e, comunque, tutta la documentazione che, a suo giudizio, è ritenuta utile.

Ciascun dipendente è tenuto a dare a OdV tutte le informazioni che esso richieda nell'esercizio delle sue funzioni e ottemperare con la massima cura, completezza e sollecitudine ad ogni richiesta che in tal senso pervenga dall'Organismo di Vigilanza.

I dipendenti di Astellas Pharma SpA eventualmente nominati all'interno dell'organismo di vigilanza sono svincolati, durante le attività svolte per l'organismo, da qualsiasi dipendenza gerarchica.

6.3 Requisiti

I membri dell'Organismo di Vigilanza vengono individuati secondo i seguenti requisiti:

- **Autonomia e indipendenza** – l'organismo è dotato, nell'esercizio delle sue funzioni, di autonomia ed indipendenza in modo da essere libero da ogni forma di interferenza da parte di qualunque funzione e organismo della Società; all'OdV non sono assegnati compiti operativi in modo da non minarne l'obiettività di giudizio, dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un budget di spesa assegnato dal Consiglio di Amministrazione. I membri dell'Organismo non sono legati all'area presso cui esercitano le funzioni di controllo da qualsiasi situazione che possa ingenerare conflitto di interesse.
- **Professionalità** – l'organismo ha al suo interno il bagaglio di competenze necessario per svolgere le attività assegnate. In particolar modo è composto da soggetti dotati di specifiche competenze nelle attività di natura ispettiva, nell'analisi dei sistemi di controllo, in ambito giuridico e nelle tecniche di prevenzione

dei reati. L'Organismo può avvalersi anche dell'ausilio e supporto di competenze esterne per l'acquisizione di particolari conoscenze specialistiche.

- **Continuità d'azione** – questo requisito è garantito da un numero adeguato di ispezioni e controlli nell'arco del mandato e dalla disponibilità di figure interne a supporto per garantire il pieno contatto tra le azioni dell'Organismo e la struttura aziendale.
- **Onorabilità** – in relazione alla previsione di cause di ineleggibilità e/o revoca dalla funzione di OdV di seguito indicate.

6.4 Ineleggibilità, revoca, decadenza

Non possono essere nominati come membro OdV di Astellas Pharma coloro che:

- abbiano riportato condanna, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - per uno dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
 - per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare);
 - per uno dei delitti previsti dal titolo XI del Libro V del codice civile (società e consorzi);
 - per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento.
- abbiano procedimenti penali pendenti per uno dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- si trovino in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- siano stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- abbiano relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il IV grado con componenti del Consiglio di Amministrazione, con soggetti apicali in genere, con sindaci della Società e con revisori incaricati dalla società di revisione;
- si trovino in situazioni di conflitto di interesse, anche

potenziale, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;

- abbiano prestato fideiussione o altra garanzia in favore di uno degli amministratori (o del coniuge di questi), ovvero abbiano con questi ultimi rapporti - estranei all'incarico conferito - di credito o debito;
- abbiano la titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società.

I componenti OdV decadono nel momento in cui si manifesti uno dei requisiti di ineleggibilità sopra indicati.

Il Consiglio di Amministrazione può revocare per giusta causa i poteri ad un membro dell'Organismo di Vigilanza nel caso di:

- subentrata condizione di cui ai requisiti al primo capoverso del presente paragrafo;
- grave inadempimento ai propri compiti così come previsto dal presente Modello;
- sentenza di condanna nei confronti della Società ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 passata in giudicato, ovvero procedimento penale concluso tramite il c.d. patteggiamento, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 231/01;
- inosservanza degli obblighi di riservatezza;
- in ogni caso il venir meno dei requisiti di cui al paragrafo precedente.

6.5 Flusso informativo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Affinché OdV possa svolgere correttamente le proprie funzioni e i propri compiti è necessario assicurare un adeguato flusso informativo da e verso l'Organismo stesso.

È stata predisposta un'apposita procedura che individua le informazioni che devono essere oggetto di comunicazione verso OdV; devono in ogni caso essere obbligatoriamente trasmessi:

- Provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai qua-

li si possa evincere lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;

- richieste di assistenza legale inoltrate da dirigenti e/o dipendenti di Astellas Pharma SpA in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati richiamati dal decreto;
- relazioni interne dalle quali emergano ipotesi di responsabilità o criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- evidenza di procedimenti disciplinari per mancato rispetto delle prescrizioni del modello, e relativi esiti;
- notizie riferite a contenziosi giudiziari e stragiudiziali per i reati richiamati dal Decreto;
- il sistema di deleghe;
- i rapporti predisposti dalle Funzioni/Organi di Controllo nell'ambito delle loro attività di verifica, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto o delle previsioni del modello di organizzazione e gestione.

Tutti i destinatari del Modello comunicano all'Organismo di Vigilanza:

- la commissione o la presunta commissione di reati di cui al Decreto di cui vengano a conoscenza;
- ogni violazione o la presunta violazione del Codice Etico, del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso di cui vengano a conoscenza;
- proposte di modifica volte al miglioramento nella definizione e/o nell'applicazione delle procedure di prevenzione;
- ogni informazione utile per agevolare lo svolgimento delle verifiche sulla corretta attuazione del Modello.

Tutti i soggetti esterni sono tenuti, nell'ambito dell'attività svolta per la Società, a segnalare tempestivamente e direttamente all'OdV le violazioni al Modello di cui vengano a conoscenza.

Al fine di consentire il puntuale rispetto dei doveri informativi, è istituita una casella di posta elettronica dedicata alla comunicazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza:

organismodivigilanza@astellas.com

Sono possibili comunicazioni in formato cartaceo (busta chiusa) che devono essere indirizzate alla sede della Società all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza.

La Società adotta misure idonee affinché sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità di chi trasmette informazioni; è vietata qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione nei confronti di coloro che effettuino in buona fede le segnalazioni o le comunicazioni.

OdV esaminerà anche le comunicazioni ricevute in modalità anonima.

La Società si riserva ogni azione contro chiunque effettui in mala fede segnalazioni non veritiere.

La violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'OdV di cui al presente punto, costituendo violazione del Modello, risulta assoggettata alle previsioni del sistema sanzionatorio.

Tutti i dipendenti ed i membri degli organi sociali della Società possono chiedere chiarimenti all'OdV in merito alla corretta interpretazione/applicazione del modello e alle procedure di prevenzione.

6.6 Informativa agli Organi Sociali

L'OdV riferisce semestralmente al Consiglio di Amministrazione, anche mediante partecipazione alla relativa riunione, sulle attività di verifica e controllo effettuate e l'esito delle stesse. Annualmente l'Organismo di Vigilanza trasmette al Consiglio di Amministrazione una relazione scritta sull'attuazione del Modello.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore delegato o dal Collegio Sindacale e potrà, a sua volta, presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Sistema disciplinare

7

7. Sistema disciplinare

Le norme disciplinari che seguono sono state elaborate in funzione di quanto disposto dal D.Lgs. 231/01.

Gli artt. 6 e 7 di tale provvedimento prevedono che gli enti che adottano ed attuano efficacemente modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei, con un correlato sistema di sanzioni "disciplinari" per il caso di inosservanza delle regole da essi dettate, vengano esonerati da responsabilità per eventuali reati, commessi da loro dipendenti e da altri soggetti nell'interesse della Società.

L'esistenza di un sistema di sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto delle regole di condotta, delle prescrizioni e delle procedure interne previste dal Modello è, infatti, indispensabile per garantire l'effettività del Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni in questione deve restare del tutto indipendente dallo svolgimento e dall'esito di eventuali procedimenti penali o amministrativi avviati dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/01 ovvero una fattispecie penale o amministrativa rilevante ai sensi della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro. Infatti, le regole imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dal fatto che eventuali condotte possano costituire illecito penale o amministrativo e che

l'Autorità Giudiziaria o Amministrativa intenda perseguire tale illecito.

La commissione o il concorso nella commissione di tali reati, da parte dei summenzionati soggetti persone fisiche, sono sanzionati dal Codice Penale, mentre, sul piano del rapporto di lavoro, le conseguenze non possono che essere quelle previste dall'art. 2119 c.c., senza la corresponsione di qualsivoglia indennità a favore del lavoratore.

Le regole che seguono disciplinano, invece, le conseguenze sul piano disciplinare delle violazioni dei principi del Codice Etico, nonché del Modello, che la Società ha adottato, a norma del citato decreto, per prevenire la commissione dei suddetti reati.

Tali regole integrano e non sostituiscono le norme di legge e le clausole del CCNL in tema di sanzioni disciplinari.

La verifica dell'adeguatezza del sistema disciplinare, il costante monitoraggio degli eventuali procedimenti di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei dipendenti, nonché degli eventuali interventi intrapresi dalla Direzione aziendale nei confronti dei soggetti terzi sono affidati all'OdV.

L'OdV procede alle segnalazioni delle infrazioni rilevate - o di cui venisse a conoscenza nello svolgimento delle funzioni che gli sono proprie - al Consiglio di Amministrazione; successivamente ne verifica l'iter di erogazione e il relativo follow up.

Il sistema disciplinare definito potrà essere applicato anche ai componenti dell'OdV, relativamente alle funzioni ad essi attribuite dal presente Modello.

Il presente Sistema disciplinare, oltre ad essere consegnato, anche per via telematica o su supporto informatico ai responsabili di funzione, è pubblicato nella intranet aziendale ed affisso presso la sede aziendale, in luogo accessibile a tutti, affinché ne sia garantita la piena conoscenza da parte dei destinatari.

Resta fermo che le previsioni del presente Modello e del codice disciplinare non possono essere interpretate in maniera da costituire una deroga alle previsioni in materia di sanzioni per i licenziamenti ingiustificati, recate dall'art. 18 della legge n. 300/1970 come modificato dalla legge n. 92/2012, e dal D.Lgs. n. 23/2015.

Costituiscono violazioni del Modello:

- comportamenti che costituiscono le fattispecie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/01;
- comportamenti che, sebbene non configurino una delle fattispecie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/01, siano diretti in modo univoco alla loro commissione;
- comportamenti non conformi alle disposizioni previste dal Codice Etico;
- comportamenti non conformi alle disposizioni previste dal Modello, in particolare:
 - in relazione al rischio di commissione di un reato nei confronti della Pubblica Amministrazione, i comportamenti in violazione dei principi di controllo elencati nella Parte Speciale 1;
 - in relazione al rischio di commissione di un reato informatico, i comportamenti in violazione dei principi di controllo elencati nella Parte Speciale 2;
 - in relazione al rischio di commissione di un reato di criminalità organizzata o di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, i comportamenti in violazione dei principi di controllo elencati nella Parte Speciale 3;
 - in relazione al rischio di commissione di un reato contro l'industria ed il commercio, i comportamenti in violazione dei principi di controllo elencati dalla Parte Speciale 4;

- in relazione al rischio di commissione di un reato societario, ivi compreso il reato di corruzione tra privati, i comportamenti in violazione dei principi di controllo elencati nella Parte Speciale 5;
- in relazione al rischio di commissione di reati contro la personalità individuale e del reato di impiego di cittadini provenienti da Stati terzi il cui soggiorno è irregolare, i comportamenti in violazione dei principi di controllo elencati nella Parte Speciale 6;
- in relazione al rischio di violazione delle norme stabilite in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro da cui possa derivare l'evento comportante il reato di omicidio colposo o di lesioni personali colpose gravi o gravissime, o di commissione di un reato ambientale i comportamenti in violazione dei principi di controllo elencati nella Parte Speciale 7;
- in relazione al rischio di commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, nonché del reato di autoriciclaggio, i comportamenti in violazione dei principi di controllo elencati nella Parte Speciale 8;
- in relazione al rischio di commissione di un reato in violazione del diritto d'autore, i comportamenti in violazione dei principi di controllo elencati nella Parte Speciale 9;
- comportamenti non collaborativi nei confronti dell'OdV, consistenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel rifiuto di fornire le informazioni o la documentazione richiesta, nel mancato rispetto delle direttive generali e specifiche rivolte dall'OdV al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per l'assolvimento dei propri compiti, nella mancata partecipazione senza giustificato motivo alle visite ispettive programmate dall'OdV, nella mancata partecipazione agli incontri di formazione.

La gravità della violazione sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:

- la presenza e intensità dell'elemento intenzionale;
- la presenza e intensità della condotta negligente, imprudente, imperita;

- l'entità del pericolo e/o delle conseguenze della violazione per la Società e gli stakeholders della Società stessa, nonché per le persone destinatarie della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- la prevedibilità delle conseguenze;
- i tempi ed i modi della violazione;
- le circostanze nelle quali la violazione ha avuto luogo;
- la recidiva, consistente nella ripetuta irrogazione di sanzioni disciplinari per violazioni del Modello, nonché nella reiterazione di comportamenti disciplinarmente rilevanti, valutati sia nella loro episodicità che complessivamente (ancorché non sanzionati).

7.1 Regole disciplinari per i dipendenti

Il Modello approntato a norma degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01, deve essere scrupolosamente osservato da tutti i dipendenti, quale che sia il loro inquadramento contrattuale.

La violazione del Modello da parte dei dipendenti soggetti al CCNL costituisce illecito disciplinare.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei dipendenti, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 commi 2 e 3 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili, nonché delle misure disciplinari previste dal Contratto Collettivo appena menzionato in quanto vigente ed applicabile, sono quelli previsti dal seguente apparato sanzionatorio:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa non superiore a tre ore di retribuzione;
- sospensione dal servizio fino ad un massimo di tre giorni;
- licenziamento disciplinare con diritto al preavviso e licenziamento per giusta causa senza preavviso.

Le violazioni del Modello commesse dai dipendenti saranno sempre portate a conoscenza dell'OdV, per gli eventuali provvedimenti di sua competenza.

Le violazioni commesse dai dipendenti verranno segnalate dall'OdV (con eventuale proposta di sanzione da irrogare) al Direttore competente e alla Direzione HR, affinché diano avvio al procedimento di contestazione disciplinare e provvedano eventualmente ad irrogare una delle sanzioni di cui sopra, determinate sulla base della gravità della violazione commessa alla luce dei criteri indicati nel pre-

cedente paragrafo e del comportamento tenuto prima (la recidiva costituisce un'aggravante e importa l'applicazione di una sanzione più grave) e dopo il fatto (ad esempio, comunicazione all'OdV dell'avvenuta irregolarità) dall'autore della violazione.

In particolare, con riferimento alle violazioni del Modello poste in essere dai dipendenti, si prevede che:

1. incorre nei provvedimenti di richiamo verbale o ammonizione scritta, ai sensi del CCNL vigente ed applicabile, secondo la gravità della violazione, il dipendente che violi le procedure interne previste dal presente Modello o adottati, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento in violazione delle prescrizioni del Modello purché tale condotta non determini l'applicazione di misure previste dal D.Lgs. 231/01;
2. incorre nel provvedimento della multa, ai sensi del CCNL vigente ed applicabile, il dipendente che adotti un comportamento recidivo in qualunque delle infrazioni che prevedano il richiamo verbale o l'ammonizione scritta, di cui al precedente punto 1, oltre due volte nell'arco di due anni, ovvero violi più volte in un'unica occasione le procedure interne previste dal presente Modello o adottati più volte, nell'espletamento di attività delle aree a rischio, un comportamento in violazione alle prescrizioni del Modello stesso, purché tale condotta non determini l'applicazione di misure previste dal D.Lgs. 231/01;
3. incorre nel provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, ai sensi del CCNL vigente ed applicabile, il dipendente che: 1) nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando nell'espletamento di attività nelle aree a rischio un comportamento in violazione delle prescrizioni dello stesso, arrechi danno alla Società o la esponga a una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni della stessa, purché tali condotte non siano comunque dirette in modo univoco alla commissione dei reati presupposti dal D.Lgs. 231/01 o non determinino l'applicazione di misure previste dal D.Lgs. 231/01; 2) adotti un comportamento recidivo in qualunque delle mancanze che prevedano la multa di cui al punto 2

- che precede, oltre due volte nell'arco di due anni;
- 4.** incorre nel provvedimento del licenziamento disciplinare con diritto al preavviso ai sensi del CCNL vigente ed applicabile, il dipendente che adotti un comportamento recidivo in qualunque delle mancanze che prevedano la sospensione disciplinare di cui al punto 3 che precede oltre due volte nell'arco di due anni, dopo formale diffida per iscritto;
 - 5.** incorre nel provvedimento di licenziamento per giusta causa senza preavviso ai sensi del CCNL vigente ed applicabile, il dipendente che adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal D.Lgs. 231/01 nonché il dipendente che adotti un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal D.Lgs. 231/01.

Con riferimento al rischio di commissione dei reati in violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dall'art. 25 septies del D.Lgs. 231/01, in ossequio anche a quanto stabilito dalla Circolare del Ministero del Lavoro dell'11 Luglio 2011 n. 15816, avente ad oggetto "Modello di organizzazione e gestione ex art. 30 D.Lgs. 81/2008", si indicano di seguito le possibili violazioni, graduate in ordine crescente di gravità:

- 1.** incorre nel provvedimento della ammonizione scritta, ai sensi del CCNL vigente ed applicabile, il dipendente che non rispetta il Modello nel caso in cui la violazione comporti il determinarsi di una situazione di eventuale pericolo per l'integrità fisica di una o più persone, compreso l'autore della violazione, e sempre che non sia integrata una delle ipotesi previste nei successivi punti 2, 3, 4;
- 2.** incorre nel provvedimento della multa, ai sensi del CCNL vigente ed applicabile, il dipendente che adotti un comportamento recidivo in qualunque delle mancanze che prevedono il provvedimento di ammonizione scritta di cui al punto che precede oltre due volte nell'arco di due anni ovvero che non rispetti il Modello, nel caso in cui la violazione comporti il determinarsi di una lesione all'integrità fisica di uno o più

soggetti, compreso l'autore della violazione, e sempre che non sia integrata una delle ipotesi previste nei successivi punti 3 e 4;

- 3.** incorre nel provvedimento della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, ai sensi del CCNL vigente ed applicabile, il dipendente:
 - a.** che non rispetta il Modello, nel caso in cui la violazione cagioni una lesione, qualificabile come "grave" all'integrità fisica di uno o più soggetti, compreso l'autore dell'infrazione, e sempre che non sia integrata una delle ipotesi previste nel successivo punto 4;
 - b.** che adotti un comportamento recidivo in qualunque delle mancanze che prevedano il provvedimento della multa, così come specificato nel punto 2 che precede, oltre due volte nell'arco di due anni;
- 4.** incorre nel provvedimento del licenziamento disciplinare con diritto al preavviso, ai sensi del CCNL vigente ed applicabile, il dipendente che adotti un comportamento recidivo in qualunque delle mancanze che prevedano la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, così come specificato nel punto 3 che precede, oltre due volte nell'arco di due anni;
- 5.** incorre nel provvedimento del licenziamento per giusta causa senza preavviso, il dipendente che non rispetta il Modello, nel caso in cui la violazione cagioni una lesione, qualificabile come "gravissima" all'integrità fisica ovvero la morte di uno o più soggetti, compreso l'autore dell'infrazione.

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate, la funzione aziendale competente terrà sempre informato l'OdV.

Nel caso in cui l'infrazione contestata sia di particolare gravità, il dipendente potrà essere sospeso cautelativamente dalla prestazione lavorativa con effetto immediato, fino al momento della comminazione della sanzione, nel rispetto delle prescrizioni dello Statuto dei Lavoratori e del CCNL di riferimento.

Nessun provvedimento disciplinare potrà essere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al dipendente e senza averlo sentito a sua difesa.

La contestazione degli addebiti con la specificazione del fatto costitutivo della infrazione sarà fatta mediante comunicazione scritta, nella quale sarà indicato il termine entro cui il dipendente potrà presentare le proprie giustificazioni, che non sarà, in nessun caso, inferiore a cinque giorni lavorativi.

Il dipendente potrà farsi assistere da un componente della Rappresentanza sindacale unitaria.

7.2 Regole disciplinari per i dirigenti

Il Modello approntato a norma degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01, deve essere scrupolosamente osservato da tutti i dipendenti con qualifica di dirigenti della Società.

Le violazioni ai principi e alle regole contenuti nel Modello da parte dei dirigenti costituiscono illecito disciplinare, e saranno sempre portate a conoscenza dell'OdV, per gli eventuali provvedimenti di sua competenza.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei dirigenti - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della L. 300/70 ed eventuali normative speciali applicabili - sono quelli previsti dal seguente apparato sanzionatorio:

- censura scritta;
- sospensione disciplinare dal lavoro e dalla retribuzione;
- licenziamento giustificato con diritto al preavviso;
- licenziamento per giusta causa.

In particolare, con riferimento alle violazioni del Modello poste in essere dai dirigenti della Società, si prevede che:

- in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello il dirigente incorre nella censura scritta consistente nel richiamo all'osservanza del Modello, la quale costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con la Società;
- in caso di violazione non grave, ma reiterata, di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il dirigente incorre nel provvedimento della sospensione disciplinare dal lavoro e dalla retribuzione;
- in caso di grave violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello tale da configurare un notevole inadempimento, o comunque tali da legittimare il licenziamento ai sensi del CCNL applicabile o del Codice Civile, ovvero in caso di recidiva

in qualunque delle mancanze che prevedano il provvedimento della sospensione oltre due volte nell'arco di due anni, il dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento giustificato con diritto al preavviso;

- laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello - così come specificato e dettagliato nei sopra menzionati punti - sia di gravità tale da ledere irrimediabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento per giusta causa.

Inoltre, per i dipendenti della Società aventi qualifica di 'dirigente' costituisce grave violazione del Modello:

- l'inosservanza dell'obbligo di direzione o vigilanza sui dipendenti circa la corretta ed effettiva applicazione del Modello stesso;
- l'inosservanza dell'obbligo di direzione e vigilanza sugli altri collaboratori che, sebbene non legati alla Società da un vincolo di subordinazione, sono comunque soggetti alla direzione e vigilanza del 'dirigente' ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 231/01, ferma restando la qualificazione del contratto con tali soggetti.

Le infrazioni di cui sopra, commesse dai dirigenti, verranno segnalate dall'OdV (con eventuale proposta di sanzione da irrogare) al Consiglio di Amministrazione, affinché provveda ad irrogare una delle sanzioni più sopra previste, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della L. 300/70 ed eventuali normative speciali applicabili, determinata sulla base della gravità della violazione commessa alla luce dei criteri indicati al paragrafo 7 e del comportamento tenuto prima (eventuali precedenti violazioni commesse) e dopo il fatto (ad esempio la comunicazione all'OdV dell'avvenuta irregolarità) dall'autore della violazione.

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate, il Consiglio di Amministrazione terrà sempre informato l'OdV.

7.3 Regole disciplinari per amministratori, sindaci, componenti dell'Organismo di Vigilanza

Il Modello approntato a norma degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01, deve essere scrupolosamente osservato da tutti gli amministratori, dai sindaci e dai componenti della Società. Le violazioni dei principi e delle regole contenuti nel Modello compiute da componenti del Consiglio di Amministrazione saranno oggetto di tempestiva comunicazione scritta da parte dell'OdV al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso per la valutazione degli opportuni provvedimenti, coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto (dichiarazioni nei verbali delle adunanze, richiesta di convocazione o convocazione dell'Assemblea con all'ordine del giorno adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione ecc.).

I provvedimenti irrogabili nei riguardi di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione della Società, previa delibera del predetto organo da adottare con l'astensione dell'interessato, sono quelli previsti dal seguente apparato sanzionatorio:

- richiamo scritto;
- sospensione temporanea dalla carica;
- revoca dalla carica.

In particolare, si prevede che:

- in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il componente del Consiglio di Amministrazione incorre nel richiamo scritto consistente nel richiamo all'osservanza del Modello, la quale costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con la Società;
- in caso di grave violazione di una o più prescrizioni del Modello, il componente del Consiglio di Amministrazione incorre nel provvedimento della sospensione temporanea dalla carica;
- laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, il componente del Consiglio di Amministrazione incorre nella revoca dalla carica.

Inoltre, per i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, costituirà violazione del Modello sanzionabile anche la violazione dell'obbligo di direzione o vigilanza sui sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione delle prescrizioni del Modello.

In caso di violazione del Modello da parte dell'intero Consiglio di Amministrazione della Società, il Collegio Sindacale convocherà senza indugio l'Assemblea dei Soci per gli opportuni provvedimenti.

In caso di violazioni del Modello commesse da parte di uno o più membri dell'OdV, l'OdV stesso informerà il Consiglio di Amministrazione che provvede ad assumere le iniziative ritenute più idonee, coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto (dichiarazioni nei verbali delle adunanze, richiesta di convocazione o convocazione dell'Assemblea con all'ordine del giorno adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione, ecc.).

In particolare, qualora la violazione sia commessa da un componente dell'OdV che sia anche un dipendente della Società si applicheranno le sanzioni di cui ai Paragrafi precedenti e riferite ai dipendenti.

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate il Consiglio di Amministrazione terrà sempre informato OdV.

7.4 Soggetti terzi

Quanto invece alle violazioni del Modello poste in essere dalle categorie di soggetti terzi citate al paragrafo 5.2 del Modello, si prevede che esse potranno determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nei contratti con i suddetti terzi, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni, qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal D.Lgs. 231/01.

Approvazione e modifica del Modello

8

8. Approvazione e modifica del Modello

Il Modello Organizzativo costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 comma 1, lettera a), D.Lgs. 231/01, atto di emanazione del Consiglio di Amministrazione che ne cura l'aggiornamento, che dovrà essere attuato nelle seguenti condizioni:

- modifiche nel Decreto o nella normativa di riferimento;
- modifiche dell'organizzazione delle attività e processi interni;
- notizie di mancato rispetto delle regole di prevenzione e controllo;
- notizie di procedimenti per un reato riconducibile al novero dei "reati presupposto";
- suggerimenti dalle funzioni interne o spinte al miglioramento organizzativo.

Le procedure ed i documenti operativi richiamati dalle Parti Speciali sono modificate a cura delle funzioni aziendali competenti secondo le regole previste dalle procedure interne sulla gestione della documentazione.

OdV deve essere tempestivamente informato sull'aggiornamento del Modello e sull'implementazione di nuove procedure e documenti operativi ad esso riferiti.

8.1 Diffusione del Modello, formazione ed informazione

Ciascun destinatario è tenuto a:

- acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Modello;
- conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso;
- partecipare ai corsi di formazione, indirizzati alla propria funzione.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, la Società promuove ed agevola la conoscenza dei contenuti e dei principi del Modello da parte dei dipendenti, assicurando la corretta diffusione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria organizzazione mediante:

- la distribuzione della documentazione in formato cartaceo o elettronico secondo le regole previste dalle procedure interne sulla gestione della documentazione;
- la messa a disposizione dei documenti mediante l'utilizzo dei portali intranet disponibili.

Particolare attenzione viene data alla divulgazione dei documenti nell'ambito del nuovo inserimento del personale, secondo procedura interna.

Contestualmente alla prima distribuzione del Modello Organizzativo viene sottoscritta dal ricevente una dichiarazione di impegno al rispetto dei contenuti.

Per quanto riguarda gli enti esterni, viene messo a disposizione, tramite il portale Web della Società, il Codice Etico ed il Modello Organizzativo; nei contratti è previsto l'inserimento di una obbligazione di conoscenza delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e delle indicazioni del Codice Etico e del Modello Organizzativo di Astellas Pharma SpA e di impegno al loro rispetto anche in condizione di reciprocità ove ne sussistano i presupposti.

La Società si impegna ad attuare programmi di formazione con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del modello di organizzazione e gestione da parte dei destinatari; le azioni formative ed informative sono sviluppate e documentate secondo le regole previste dalle procedure del sistema di gestione per la qualità riferite alla gestione del personale e sviluppo delle competenze.

L'attività di formazione viene diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge ed è in ogni caso improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

Durante i momenti informativo-formativi viene data opportuna attenzione all'illustrazione del sistema sanzionatorio.

Specifiche procedure interne, sempre secondo le indicazioni di specifiche procedure interne, è destinata alle azioni informativo-formative previste nelle fasi di inserimento di nuovo personale, nell'ambito del quale, in relazione alla posizione in organigramma, si formalizza l'accettazione di impegni e la condivisione delle Policy della Società.

La partecipazione ai programmi di informazione e formazione ha carattere di obbligatorietà; la violazione di tali obblighi, costituendo violazione del modello, risulta assoggettata alle previsioni di cui al sistema sanzionatorio.

Contestualmente alla prima formazione su Modello Organizzativo viene sottoscritta dal ricevente una dichiarazio-

ne di impegno al rispetto dei contenuti.

OdV è aggiornato sulle attività di diffusione, formazione ed informazione; ad esso è assegnato il compito di verificare che le funzioni aziendali preposte pongano in essere le idonee ed efficaci iniziative per la diffusione della conoscenza e comprensione del Modello.

Premessa alle parti speciali: il sistema dei controlli

9

9. Premessa alle parti speciali: il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società sulla base della disciplina del settore nonché delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di riferimento, prevede:

- principi di controllo “generali”, presenti in tutte i processi sensibili;
- principi di controllo “specifici”, applicati ai singoli processi sensibili e riportati nelle singole Parti Speciali.

9.1 Principi di controllo generali

I principi di controllo di carattere generale considerati ed applicati con riferimento a tutti i processi e relative attività sono i seguenti:

Sistema di deleghe

La responsabilità per lo svolgimento di ogni attività della Società che impegni la medesima dovrà sempre fare capo ai soggetti muniti di formali e specifici poteri.

I poteri autorizzativi e di firma sono coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.

Per quanto riguarda l'ambito finanziario è predisposta, diffusa ed implementata una specifica raccolta delle regole inerenti i poteri di firma (Financial Authorization Rules).

La Società ha inoltre istituito un flusso informativo nei confronti di tutte le funzioni aziendali, a qualsiasi titolo interessate, incluso l'Organismo di Vigilanza, al fine di ga-

rantire la tempestiva comunicazione dei poteri e relativi cambiamenti.

Compiti, responsabilità e autorità

I livelli di dipendenza gerarchica e le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Società sono formalizzate.

L'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo è congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni.

Segregazione delle attività

Separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla in modo tale che nessuno possa gestire in autonomia l'intero svolgimento di un processo.

Tracciabilità

I documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse per quanto attiene le attività sensibili sono, secondo procedura, archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da impedire il danneggiamento, la modificazione successiva, se non con apposita evidenza, e da permettere la ricostruzione “ex-post”. L'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo alle persone autorizzate in base alle norme interne, nonché agli organismi di controllo aziendali.

Gestione delle risorse finanziarie

Nell'ambito della gestione delle risorse finanziarie sono operativi i seguenti principi:

- non si accetta denaro contante né si effettuano pagamenti con esso;
- la gestione della liquidità deve essere improntata alla conservazione del patrimonio, con divieto di compiere operazioni finanziarie a rischio;
- le operazioni che comportano l'utilizzazione di risorse finanziarie devono avere una causale espressa ed essere documentate, correttamente registrate e verificabili;
- le operazioni finanziarie sono attuate con l'applicazione del principio di segregazione delle funzioni;
- sono operative specifiche procedure per le seguenti attività:
 - apertura e chiusura di conti bancari e postali;
 - autorizzazione ed esecuzione di bonifici bancari ed emissione assegni;
 - autorizzazione, gestione, valutazione e custodia di titoli commerciali ed altri investimenti;
 - autorizzazione ed esecuzione di ordini di cambio valuta e di transazioni in valute straniere.

Procedure

Disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, definizione di compiti ruoli e responsabilità, modalità operative per lo svolgimento delle attività ed esecuzione di controlli preventivi nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.

Le procedure possono essere locali oppure discendere da indicazioni sviluppate da Astellas in ambito Europe.

La Società in particolare è sottoposta ai controlli previsti dal Sarbanes-Oxley Act per la affidabilità e veridicità delle informazioni e dei dati amministrativi e finanziari.

Le procedure JSOX (Japanese Sarbanes-Oxley) prevedono che si documenti il sistema dei controlli interni in relazione alla predisposizione del bilancio e si attesti l'operatività di tali controlli sia con monitoraggi interni, sia mediante audit effettuati da professionisti terzi incaricati.

Controllo di gestione

Il sistema di controllo di gestione della Società prevede meccanismi di verifica della gestione delle risorse finan-

ziarie che devono garantire, oltre che la verificabilità e tracciabilità delle spese, l'efficienza e l'economicità delle attività aziendali, mirando ai seguenti obiettivi:

- definire in maniera chiara, sistematica e conoscibile le risorse (monetarie e non) a disposizione delle singole aree aziendali e il perimetro nell'ambito del quale tali risorse possono essere impiegate, attraverso la programmazione e la definizione del budget;
- rilevare gli eventuali scostamenti rispetto a quanto predefinito in sede di budget, analizzarne le cause e riferire i risultati delle valutazioni agli appropriati livelli gerarchici per gli opportuni interventi di adeguamento, attraverso la relativa consuntivazione.

Utilizzo tools informatici

Astellas Pharma SpA utilizza sistemi informatici che garantiscono, tramite adeguati sistemi di controllo, la separazione delle funzioni nell'ambito della sequenza delle attività, la tracciabilità delle azioni, e la raccolta sicura dei dati e delle registrazioni.

Sistema dei controlli

Il controllo sull'applicazione delle regole di prevenzione e sulla loro efficacia è svolto dall'Organismo di Vigilanza.

Controlli ulteriori possono essere previsti dalle specifiche procedure, con contestuale assegnazione delle ulteriori responsabilità e definizione delle modalità di attuazione e registrazione, e da Comitati appositamente costituiti.

Sistema disciplinare

A fronte del mancato rispetto delle regole di prevenzione è predisposto un sistema disciplinare per dare attuazione alle opportune sanzioni.

Parte Speciale 1:
reati commessi
nei rapporti con la pubblica
amministrazione

10

10. Parte Speciale 1: reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione

10.1 Funzione della Parte Speciale 1

I processi richiamati nella presente Parte Speciale riguardano l'ambito dei rapporti del personale della Società sia nei confronti dei funzionari Pubblici (es. funzionario dipartimento di prevenzione ASL, funzionario della Regione) sia nei confronti di Pubblici Ufficiali o Incaricati di pubblico servizio (es. Amministratori di un ente ospedaliero, Medici ospedalieri, operatore sanitario che presta la propria attività in cliniche anche private ma accreditate, addetti ai servizi amministrativi di ASL, Medico di medicina generale, dipendenti di un ente o società che svolge un servizio di pubblica utilità).

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

I destinatari secondo i propri ruoli, competenze e responsabilità, devono in generale attenersi ai seguenti principi di prevenzione:

- non porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 24, 25 del D.Lgs. 231/2001;
- rispettare le indicazioni del Codice Etico per le condotte preventive riferite ai reati elencati nella presente Parte Speciale, in particolare quanto riportato ai paragrafi "conflitto di interesse", "sovvenzioni", "pagamento dei servizi forniti dai professionisti sanitari", "studi non clinici", "studi clinici e studi clinici post-marketing", "divulgazione e pubblicazione delle attività scientifiche", "impiegati pubblici", "impiegati non pubblici";
- assicurare che lo svolgimento dei processi della presente Parte Speciale avvenga nell'assoluto rispetto di leggi e normative vigenti;
- rispettare le policy specifiche predisposte dalla Società eventualmente applicabili e riferite ai reati trattati nella presente Parte Speciale;
- rispettare la procedura relativa al flusso di comunicazione di documenti e dati verso l'Organismo di Vigilanza.

10.2 Processi sensibili

Nell'ambito di Astellas Pharma SpA i processi sensibili ai reati richiamati nella presente Parte Speciale sono:

- Gestione delle procedure di acquisto e trattative con soggetti pubblici e privati ivi inclusi grossisti e distributori
- Definizione delle politiche commerciali
- Ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali: gestione delle richieste di nuove registrazioni o di variazioni all'Autorizzazione

all'Immissione in Commercio dei farmaci

- Ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali: gestione di tutte le attività finalizzate a negoziare la rimborsabilità ed il prezzo dei farmaci presso l'AIFA nonché l'ingresso di essi nelle regioni
- Gestione delle vertenze extragiudiziali e dei contenziosi giudiziali e rapporti con l'Autorità giudiziaria
- Gestione di adempimenti amministrativi e relative verifiche e ispezioni da parte di Enti di Vigilanza e Autorità Pubbliche
- Rapporti con le istituzioni e/o con l'Organismo di Vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla Legge
- Assunzione, gestione ed amministrazione del personale (compreso il sistema premiante)
- Gestione dei rapporti con le società scientifiche, le associazioni mediche e le associazioni di pazienti
- Gestione delle attività di informazione scientifica e dell'interazione con gli operatori sanitari
- Acquisto di beni e servizi (incluse le consulenze e gli incarichi professionali)
- Gestione degli incarichi di consulenza scientifica anche ove conferiti attraverso soggetti terzi
- Pianificazione, organizzazione e gestione di studi clinici interventistici ed osservazionali
- Supporto agli Investigator Initiated Study (IIS)
- Gestione dei flussi finanziari (compresa la gestione del credito) e rapporti intercompany
- Gestione delle liberalità, borse di studio, comodati
- Organizzazione/sponsorizzazione di eventi promozionali e/o di formazione e aggiornamento con le relative spese di ospitalità
- Autorizzazione e gestione delle spese effettuate dal personale dipendente e delle spese di rappresentanza
- Cessione dei campioni gratuiti di medicinali
- Selezione e gestione di distributori, agenti e partner commerciali
- Farmacovigilanza
- Gestione dei finanziamenti e contributi pubblici
- Gestione delle attività di Market Access
- Gestione degli omaggi di valore trascurabile e del materiale informativo di consultazione scientifica e di lavoro

10.3 Modalità esemplificative di commissione dei reati e principi di comportamento

Modalità esemplificative dei reati con riferimento ai seguenti processi sensibili:

- **Ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali: gestione delle richieste di nuove registrazioni o di variazioni all'Autorizzazione all'Immissione in Commercio dei farmaci**
- **Ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali: gestione di tutte le attività finalizzate a negoziare la rimborsabilità ed il prezzo dei farmaci presso l'AIFA nonché l'ingresso di essi nelle regioni**
- **Gestione degli adempimenti amministrativi e relative verifiche ed ispezioni da parte di Enti di Vigilanza o Autorità Pubbliche**
- **Rapporti con le istituzioni e/o con l'Organismo di Vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla Legge**
- **Farmacovigilanza**
- **Gestione dei finanziamenti e contributi pubblici**

*La gestione dei rapporti per l'ottenimento di autorizzazioni all'Immissione in Commercio e relative modifiche, la gestione dei rapporti con AIFA per le attività finalizzate a negoziare la rimborsabilità ed il prezzo dei farmaci, e i rapporti con gli Enti Pubblici per l'inserimento dei prodotti all'interno dei PTO, i rapporti con CTS e CPR in ordine alla determinazione dei prezzi dei farmaci, potrebbero presentare profili di rischio in relazione al reato di **corruzione** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società consegnasse o promettesse denaro o altra utilità ad una controparte pubblica, al fine di indurlo al rilascio o rinnovo di un'autorizzazione, ovvero l'inserimento del farmaco all'interno di un PTO.*

*La gestione degli adempimenti amministrativi e relative verifiche ed ispezioni da parte di Enti di Vigilanza o Autorità Pubbliche e le attività di farmacovigilanza potrebbero presentare profili di rischio in relazione al reato di **corruzione** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società consegnasse o promettesse denaro o altra utilità ad un soggetto pubblico al fine di indurlo indebitamente a determinare il buon esito di una verifica o alla mancata o ridotta applicazione di una*

sanzione. Il medesimo processo potrebbe altresì presentare profili di rischio in relazione al reato **truffa ai danni dello Stato** nell'ipotesi in cui la Società inducesse in errore la Pubblica Amministrazione tramite la produzione di documenti falsi attestanti l'esistenza di specifici requisiti ovvero l'omissione di documentazione, al fine di ottenere il rilascio o il rinnovo di un'autorizzazione o licenza.

La gestione dei finanziamenti e contributi pubblici potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **truffa ai danni dello Stato** nell'ipotesi in cui la Società inducesse in errore la Pubblica Amministrazione tramite la produzione di documenti falsi attestanti l'esistenza di specifici requisiti ovvero l'omissione di documentazione, al fine di ottenere contributi e finanziamenti altrimenti indebiti. Il medesimo processo potrebbe altresì presentare profili di rischio in relazione al reato di **malversazione** a danno dello Stato nell'ipotesi in cui la Società utilizzasse i contributi/finanziamenti per finalità diverse da quelle per le quali gli stessi erano stati richiesti.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nei processi sensibili di cui alla presente Parte Speciale è richiesto di:

- garantire che i rapporti con i soggetti pubblici avvengano nell'assoluto rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza, chiarezza e trasparenza;
- assicurarsi che i rapporti con i soggetti pubblici siano gestiti da soggetti preventivamente identificati e muniti di idonei poteri;
- mantenere un'adeguata segregazione fra le funzioni che predispongono la documentazione e coloro che la controllano e sottoscrivono;
- assicurare che la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia predisposta dalle persone competenti in materia e che ne sia verificata la validità, completezza e veridicità;
- provvedere agli obblighi di trasmissione alle Autorità competenti dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore ovvero specificamente richiesti dalle suddette Autorità;
- comunicare tempestivamente alla Pubblica Amministrazione ogni variazione significativa che potrebbe

avere impatto sull'ottenimento/mantenimento di autorizzazioni, licenze, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, ecc.;

- mantenere elevati standard di integrità in tutte le interazioni con i soggetti pubblici, adottando comportamenti trasparenti e responsabili;
- garantire il rispetto delle procedure riguardanti:
 - la gestione delle richieste AIC e la contrattazione dei prezzi
 - la gestione degli omaggi
 - la gestione della farmacovigilanza e relativi controlli da parte degli enti preposti
- ove le attività sensibili vengano svolte con il supporto di eventuali consulenti esterni: procedere alla selezione dei consulenti in base a quanto disciplinato alla presente Parte Speciale;
- assicurare la piena collaborazione con i Pubblici Ufficiali in occasione di eventuali audit o controlli;
- garantire la tracciabilità dei rapporti intrattenuti con i soggetti pubblici;
- garantire la tracciabilità delle attività svolte tramite l'utilizzo di contributi e finanziamenti pubblici.

Nell'ambito dei processi sensibili sopra citati è fatto divieto di:

- effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o altra utilità a controparti pubbliche o a persone a queste vicine, anche per il tramite di consulenti esterni;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalle regole operative interne;
- cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da soggetti pubblici ed accettare da questi regali, omaggi o altre utilità;
- presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà o omettendo l'esibizione di documenti veri;
- tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurre quest'ultima in errori di valutazione nel corso dell'analisi di richieste di autorizzazioni e simili;
- procedere all'alterazione o la manomissione di archivi

informatici della Pubblica Amministrazione;

- ostacolare i funzionari pubblici nello svolgimento delle attività ispettive;
- utilizzare contributi e finanziamenti pubblici per finalità diverse da quelle per le quali gli stessi erano stati richiesti.

Modalità esemplificative dei reati con riferimento ai seguenti processi sensibili:

- **Gestione delle procedure di acquisto e trattative con soggetti pubblici e privati, ivi inclusi grossisti e distributori**
- **Definizione delle politiche commerciali**

La gestione delle procedure di acquisto e trattative con soggetti pubblici e privati, ivi inclusi grossisti e distributori potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **corruzione** nell'ipotesi in cui la Società consegnasse o promettesse denaro o altra utilità ad un soggetto pubblico al fine di ottenere preventive informazioni in ordine alla necessità della Pubblica Amministrazione in vista della futura pubblicazione di un bando di gara cui la Società ha interesse a partecipare ovvero la modifica di un bando di gara in modo da consentire alla Società l'aggiudicazione. Il medesimo processo potrebbe, altresì, presentare profili di rischio in relazione al reato di **truffa ai danni dello Stato** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società producesse dichiarazioni o documentazione falsa al fine di indurre l'erronea rappresentazione del possesso delle condizioni per l'aggiudicazione della gara.

La definizione delle politiche commerciali potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **corruzione** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società consegnasse o promettesse denaro o altra utilità, anche sotto forma di sconti commerciali, ad una controparte pubblica al fine di favorire, indebitamente, l'incremento dell'impiego dei prodotti della Società o accelerare l'emissione di nuovi ordinativi.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nei processi sensibili di cui alla presente Parte Speciale è richiesto di:

- garantire il rispetto delle procedure in materia di regolamentazione del ciclo attivo, per la corretta formula-

zione delle offerte e definizione dei contratti attivi, anche nel caso di partecipazione a Bandi di Gara pubblici;

- definire ruoli e responsabilità delle funzioni coinvolte nelle procedure di partecipazione alle gare nel rispetto del principio di segregazione fra le diverse funzioni;
- assicurare un'adeguata segregazione fra i soggetti che predispongono la documentazione e coloro che la controllano e trasmettono alla Pubblica Amministrazione;
- garantire la completezza, chiarezza e correttezza della documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione ai fini della partecipazione alle gare;
- assicurarsi che i rapporti con la clientela siano gestiti da soggetti specificamente individuati e muniti di idonei poteri;
- garantire che l'approvazione delle offerte e della scontistica siano effettuate da soggetti muniti di idonei poteri, in base alle politiche commerciali definite dalla Società;
- mantenere elevati standard di integrità in tutte le interazioni con soggetti pubblici, adottando comportamenti trasparenti e responsabili;
- evitare, nell'ambito di un procedimento di gara, ogni contatto indebito con i soggetti decisori;
- fornire una tempestiva comunicazione alla Pubblica Amministrazione in merito ad eventuali variazioni che potrebbero influire sulla fornitura di prodotti;
- garantire la tracciabilità dei rapporti intrattenuti con i soggetti pubblici.

Nell'ambito dei processi sensibili sopra citati è fatto divieto di:

- produrre documentazione e dati non veritieri al fine di ottenere l'aggiudicazione di una gara;
- accordarsi con altri competitor al fine di partecipare ad una gara con un'offerta fittizia;
- ritirarsi o valutare la non partecipazione ad una gara a condizione di ottenere in cambio un qualsiasi vantaggio da un concorrente in relazione a tale ritiro;
- stipulare contratti di fornitura con prezzi stabiliti secondo parametri non oggettivi;
- esercitare qualsiasi influenza illecita sul contenuto dei documenti di gara, ad esempio, agendo come "ghostwriter" per un'Autorità amministrativa;

- influenzare in qualunque modo i decisori di gara, o persone a questi vicine, con la concessione o la promessa di denaro, beni o altre utilità;
- cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da soggetti pubblici ed accettare da questi regali, omaggi o altre utilità;
- promettere o concedere denaro o altre utilità a controparti pubbliche o private, o a persone a queste vicine, al fine di favorire l'incremento dell'impiego di prodotti della Società.

Modalità esemplificative dei reati con riferimento ai seguenti processi sensibili:

- **Acquisto di beni e servizi (incluse le consulenze e incarichi professionali)**

L'acquisto di beni e servizi potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione nel caso in cui, ad esempio, la Società **stipulasse contratti fittizi o a valori volutamente non congrui al fine di costituire provviste** da utilizzare a fini corruttivi oppure nel caso in cui la Società, al fine di ottenere un vantaggio, concludesse rapporti con fornitori vicini, graditi o segnalati da un Ente Pubblico.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nei processi sensibili di cui alla presente Parte Speciale è richiesto di:

- garantire che i rapporti con fornitori e consulenti avvengano nell'assoluto rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza, chiarezza e trasparenza;
- assicurare il rispetto delle procedure in materia di approvvigionamento (dalla selezione del fornitore fino alla liquidazione del compenso);
- garantire la tracciabilità dell'iter di selezione del fornitore/consulente;
- verificare la reale esigenza di ricorrere alla prestazione consulenziale esterna, la congruità economica degli importi e l'effettivo svolgimento della prestazione consulenziale;
- individuare criteri di retribuzione dei consulenti congrui e trasparenti;

- verificare l'attendibilità commerciale, tecnico-professionale ed etica dei fornitori attraverso, ad esempio, la richiesta di brochure informative, autocertificazione antimafia (da rinnovarsi periodicamente), carichi pendenti e ogni altra informazione utile circa altri committenti e simili;
- verificare l'esistenza delle specifiche autorizzazioni dei fornitori che svolgono attività per le quali sono richieste;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatario/ordinanti e controparti effettivamente coinvolte;
- garantire un'adeguata segregazione fra le funzioni che si occupano della contabilità fornitori/consulenti e coloro che gestiscono la liquidazione delle fatture;
- garantire che la formalizzazione e la sottoscrizione dei contratti o delle lettere d'incarico avvenga prima dell'inizio della prestazione/fornitura, salvo eventuali deleghe che dovranno essere opportunamente giustificate;
- in caso di affidamento di incarichi di consulenza a Dipendenti Pubblici, formalizzare i rapporti tramite specifico contratto/lettera d'incarico solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione dell'Ente di competenza, ove richiesto dalla normativa;
- verificare eventuali conflitti di interesse ed incompatibilità all'assegnazione di incarichi di consulenza dovuti, ad esempio, all'adozione di specifici regolamenti e codici di comportamento da parte delle Amministrazioni Pubbliche di appartenenza e all'eventuale status di ex Dipendente Pubblico;
- accordare anticipi ai fornitori solo per ordini adeguatamente approvati e solo se previsto contrattualmente;
- mantenere una condotta socialmente responsabile in relazione alle interazioni con Operatori Sanitari e Pubblici Dipendenti;
- in caso di consulenze a personale sanitario, selezionare i consulenti sulla scorta di requisiti tecnico-scientifici e tenendo conto delle loro competenze oggettive;
- monitorare le prestazioni effettuate dai consulenti assicurando un'adeguata reportistica che assicuri la tracciabilità delle attività svolte;
- procedere al pagamento dei compensi per gli incarichi di consulenza solo dopo aver verificato l'effettivo svolgimento della prestazione.

Nella gestione dei rapporti con i fornitori di beni e servizi la Società deve introdurre nei contratti o nelle condizioni generali degli ordini clausole di condivisione ed impegno al rispetto dei principi di cui al D.Lgs. 231/2001 e del Modello e Codice Etico, unitamente ad una dichiarazione di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati.

Nell'ambito dei processi sensibili sopra citati è fatto divieto di:

- effettuare pagamenti in contanti, su conti correnti cifrati o non intestati al fornitore/consulente o diversi da quelli previsti dal contratto;
- effettuare pagamenti in paesi diversi da quello di residenza del fornitore/consulente;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte);
- effettuare prestazioni in favore di consulenti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e riconoscere loro compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale.

Modalità esemplificative dei reati con riferimento ai seguenti processi sensibili:

- **Selezione e gestione di distributori, agenti e partner commerciali**

Il processo potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **corruzione** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società stipulasse contratti fittizi o a valori volutamente non congrui al fine di costituire, in capo alla controparte, provviste da utilizzare ai fini corruttivi.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nei processi sensibili sopra citati è richiesto di:

- garantire che i rapporti con agenti, distributori e partner commerciali avvengano nell'assoluto rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza, chiarezza e trasparenza;

- accertarsi dell'identità della controparte, sia essa persona fisica o giuridica;
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale delle controparti attraverso, ad esempio, la richiesta di: brochure informative, autocertificazioni antimafia, certificato dei carichi pendenti, DURC, ultimo bilancio di esercizio, iscrizione a casse previdenziali, impegno a comunicare ogni variazione dei dati riportati nei propri certificati camerali e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato in relazione a soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o amministrazione delle imprese e/o direzione tecnica e ogni altra informazione utile;
- rispettare principi di trasparenza, professionalità, affidabilità, motivazione e non discriminazione nella scelta della controparte;
- accertarsi che le provvigioni concordate rientrino nelle normali condizioni di mercato e comunque siano definite contrattualmente sulla base di criteri oggettivi di calcolo;
- garantire che il conferimento del mandato all'Agente/Partner commerciale/Distributore risulti da atto scritto riportante clausole che specifichino l'impegno al rispetto del D.Lgs. 131/2001 e ai principi del Modello e Codice Etico di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati;
- liquidare i compensi in modo trasparente, sempre documentabile e ricostruibile ex post e, in particolare, verificare la corrispondenza fra il soggetto beneficiario del pagamento ed il soggetto che ha erogato il servizio.

Nell'ambito dei processi sensibili sopra citati è fatto divieto di:

- impegnare la Società con contratti verbali con la controparte;
- emettere o accettare fatture a fronte di operazioni inesistenti;
- effettuare pagamenti e riconoscere rimborsi spese in favore delle controparti, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di attività svolta, che non siano supportate da giustificativi fiscalmente validi e che non siano apposte in fattura;

- attestare il ricevimento di prestazioni commerciali inesistenti;
- creare fondi patrimoniali extra-contabili a fronte di operazioni contrattualizzate a condizioni superiori a quelle di mercato oppure fatturazioni inesistenti in tutto o in parte.

Modalità esemplificative dei reati con riferimento ai seguenti processi sensibili:

- **Assunzione gestione ed amministrazione del personale (compreso il sistema premiante)**

Il processo potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **corruzione** nell'ipotesi in cui, ad esempio, fosse selezionato – in assenza dei requisiti – un candidato vicino o indicato da un Pubblico Ufficiale o da un funzionario della Pubblica Amministrazione, al fine di ottenere un indebito vantaggio per la Società; potrebbe altresì presentare profili di rischio in relazione al reato di **truffa ai danni dello Stato**, nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società inducesse in errore i funzionari dell'INPS.

Inoltre potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **corruzione** nel caso in cui, ad esempio, la Società concedesse indebitamente una maggiorazione della retribuzione o il riconoscimento di un premio non dovuto, al fine di dotare il dipendente di provviste da utilizzare a fini corruttivi.

Ai Destinatari coinvolti nella gestione delle risorse umane, è fatto obbligo di:

- garantire il rispetto delle procedure in materia di selezione ed assunzione del personale;
- effettuare attività di selezione atte a garantire che la scelta dei candidati sia effettuata sulla base di considerazioni oggettive delle caratteristiche professionali e personali necessarie all'esecuzione del lavoro da svolgere evitando favoritismi di ogni sorta;
- operare nel rispetto del criterio di meritocrazia e delle pari opportunità, senza nessuna discriminazione basata sul sesso, l'origine razziale ed etnica, la nazionalità, l'età, le opinioni politiche, le credenze religiose, lo stato di salute, l'orientamento sessuale, le condizioni economico-sociali, in relazione alle reali

esigenze della Società;

- assumere personale solo ed esclusivamente con regolare contratto di lavoro;
- verificare l'assenza di eventuali conflitti di interesse e/o incompatibilità, legate anche a precedenti situazioni lavorative del candidato (ad esempio ex dipendenti pubblici);
- garantire la piena conformità alla normativa in materia previdenziale;
- garantire criteri comuni ed oggettivi per la definizione e la consuntivazione degli obiettivi legati al sistema premiante;
- garantire l'esistenza della documentazione attestante il corretto svolgimento delle procedure di selezione ed assunzione;
- curare che siano assicurate, all'interno della Società, condizioni di lavoro rispettose della dignità personale, delle pari opportunità ed un ambiente di lavoro adeguato, nel rispetto della normativa contrattuale collettiva del settore e della normativa previdenziale, fiscale ed assicurativa;
- assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con la posizione ricoperta dal candidato e le responsabilità/compiti assegnati;
- verificare che le spese, per le quali è stato chiesto il rimborso, siano inerenti allo svolgimento dell'attività lavorativa ed adeguatamente documentate tramite l'allegazione di giustificativi fiscalmente validi.

Nell'ambito dei processi sensibili sopra citati è fatto divieto di:

- operare secondo logiche di favoritismo;
- tollerare forme di lavoro irregolare o minorile o di sfruttamento della manodopera;
- assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti (ad esempio in termini di contributi previdenziali ed assistenziali, permessi di soggiorno, ecc.);
- assumere o promettere l'assunzione ad impiegati della Pubblica Amministrazione (o loro parenti, affini, amici, ecc.) che abbiano partecipato a processi autorizzativi della Pubblica Amministrazione o ad atti ispettivi nei confronti della Società;
- promettere o concedere promesse di assunzione/

avanzamento di carriera a risorse vicine o gradite a funzionari pubblici quando questo non sia conforme alle reali esigenze dell'azienda e non rispetti il principio di meritocrazia;

- effettuare rimborsi spese che:
 - non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di attività svolta
 - non siano supportati da giustificativi fiscalmente validi o non siano esposti in nota.

Modalità esemplificative dei reati con riferimento ai seguenti processi sensibili:

- **Gestione dei flussi finanziari (compresa la gestione del credito) e rapporti intercompany**
- **Autorizzazione e gestione delle spese effettuate dal personale dipendente e delle spese di rappresentanza**

La gestione poco trasparente delle risorse finanziarie oppure la gestione indebita dei rimborsi spesa effettuati dal personale dipendente potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione nell'ipotesi in cui, ad esempio, si consentisse alla Società l'accantonamento di **fondi da utilizzare a fini corruttivi** (es. gestione della cassa).

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nei processi sensibili sopra citati è richiesto di:

- garantire il rispetto delle regole adottate dalla società in materia di gestione dei flussi finanziari e della piccola cassa;
- garantire il rispetto delle regole procedurali interne relative alla gestione e controllo dei rimborsi spesa;
- garantire un'adeguata segregazione fra le Funzioni che si occupano della gestione della tesoreria e finanza;
- autorizzare alla gestione ed alla movimentazione dei flussi finanziari solo soggetti previamente identificati e dotati di appositi poteri;
- effettuare i pagamenti e i rimborsi spesa solo a fronte di documenti validi e rappresentativi della realtà;
- rispettare i limiti della Legge riferiti all'utilizzo del contante;

- effettuare le movimentazioni di flussi finanziari ed i rimborsi spesa con strumenti che ne garantiscano la tracciabilità.

Nell'ambito dei processi sensibili sopra citati è fatto divieto di:

- effettuare pagamenti su conti correnti cifrati o conti correnti non intestati al fornitore;
- effettuare pagamenti su conti correnti diversi da quelli previsti contrattualmente;
- effettuare rimborsi di spese non effettivamente sostenute o per le quali non è possibile produrre idonea documentazione di attestazione;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
- creare fondi a fronte di pagamenti o rimborsi non giustificati (in tutto o in parte).

Modalità esemplificative dei reati con riferimento ai seguenti processi sensibili:

- **Pianificazione, organizzazione e gestione di studi clinici interventistici ed osservazionali**
- **Supporto agli Investigator Initiated Study (IIS)**

La gestione delle attività connesse agli studi clinici, alla promozione e all'approfondimento scientifico potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **truffa ai danni dello stato** nell'ipotesi in cui la Società inviassse della documentazione alle autorità competenti attestante informazioni non veritiere o alterate al fine di ottenere l'autorizzazione alla realizzazione dello studio; parimenti in relazione al reato di **corruzione**, nell'ipotesi in cui la Società sponsorizzasse studi promossi da soggetti vicini a soggetti pubblici o controparti private, al fine di ottenere un indebito vantaggio per la Società.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nei processi sensibili sopra citati è richiesto di:

- assicurare che i rapporti con i centri sperimentatori e la Pubblica Amministrazione avvengano nell'assoluto rispetto di leggi, normative vigenti, regole adottate dalla Società e dei principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- garantire il rispetto delle procedure in materia di gestione degli studi clinici;

- identificare i soggetti che possono intrattenere rapporti con i rappresentanti di Enti ospedalieri o della Pubblica Amministrazione in genere;
- garantire la corretta archiviazione della documentazione relativa agli studi al fine di permettere la piena tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi;
- verificare i requisiti dei centri incaricati dello svolgimento dello studio;
- formalizzare i rapporti con i centri sperimentatori tramite contratti contenenti apposita informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Società in riferimento al D.Lgs. 231/2001 e sulle conseguenze che possono avere, con riguardo ai rapporti contrattuali, comportamenti contrari alle previsioni della normativa del Modello e del Codice Etico;
- garantire la tracciabilità dei processi relativi alla valutazione scientifica ed economica dello studio, della selezione e gestione dei rapporti con i centri sperimentatori, delle richieste di autorizzazioni ad Enti Pubblici per la realizzazione dello studio;
- assicurare la completezza, correttezza e veridicità della documentazione presentata alla Pubblica Amministrazione al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione per la realizzazione dello studio;
- verificare i requisiti di professionalità, affidabilità, trasparenza e merito dei richiedenti supporto alla realizzazione di uno studio clinico indipendente;
- garantire che i rapporti con i promotori di uno studio clinico indipendente siano disciplinati tramite specifici contratti che dovranno contenere, tra le altre, specifiche clausole in merito al rispetto del D.Lgs. 231/2001 e i principi etici contenuti nel Modello e nel Codice Etico;
- garantire l'autonomia scientifica, tecnica e procedurale del promotore dello studio indipendente.

Nell'ambito dei processi sensibili sopra citati è fatto divieto di:

- offrire omaggi, beni ed altre utilità al fine di influenzare, in favore della Società, i risultati di una sperimentazione;
- offrire o promettere a soggetti pubblici o a loro familiari ovvero a persone a questi vicine, qualsiasi forma di regalo o prestazione finalizzati ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società;
- produrre dichiarazioni o documentazione falsa al fine di ottenere l'autorizzazione ad uno studio clinico;
- promettere o concedere supporto ad uno studio clinico indipendente al fine di assicurare alla Società vantaggi indebiti.

Modalità esemplificative dei reati con riferimento ai seguenti processi sensibili:

- **Gestione delle liberalità, borse di studio, comodati**

*La gestione delle elargizioni ed altre iniziative liberali potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **corruzione** nel caso in cui, ad esempio, la Società concedesse una donazione o un'erogazione liberale al fine di favorire l'incremento degli ordinativi di prodotto da parte di Enti Pubblici o privati ovvero ottenere, indebitamente, la stipulazione di contratti di vendita o l'aggiudicazione di una gara.*

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nei processi sensibili sopra citati è richiesto di:

- garantire che i rapporti con i soggetti richiedenti un contributo liberale avvengano nell'assoluto rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza, chiarezza e trasparenza;
- assicurare il rispetto della procedura di gestione di donazioni comodati e liberalità;
- garantire che le liberalità siano di natura filantropica e rientrino negli ambiti consentiti dalle regole adottate dalla Società;
- garantire la trasparenza e la tracciabilità del processo di approvazione dei contributi liberali;
- assicurare che le liberalità concesse in favore di Enti Pubblici (ASL, AO, ecc.) non siano volte, in qualsiasi modo, a condizionarne l'operato;
- verificare i requisiti di affidabilità, trasparenza e merito dei beneficiari, ad esempio, mediante l'analisi di documentazione come iscrizione al registro ONLUS, atto costitutivo e statuto, ultimo bilancio o rendiconto finanziario, precedenti progetti/iniziativa svolte ed ogni altra documentazione utile al riguardo;

- richiedere all'Ente richiedente documentazione attestante l'effettivo utilizzo dei contributi per il progetto per il quale era stato richiesto il contributo liberale.

Nell'ambito dei processi sensibili sopra citati è fatto divieto di:

- erogare contributi liberali in favore di persone fisiche;
- promettere o concedere liberalità in favore di Enti pubblici/privati, o ad altri soggetti da questi segnalati, al fine di assicurare alla Società vantaggi indebiti;
- promettere o concedere contributi a soggetti i cui nominativi siano contenuti nelle Liste disponibili presso la Banca d'Italia, o a soggetti da questi ultimi controllati, quando tale rapporto di controllo sia noto.

Modalità esemplificative dei reati con riferimento ai seguenti processi sensibili:

- ***Gestione delle vertenze extragiudiziali e dei contenziosi giudiziari e rapporti con l'Autorità giudiziaria***

La gestione del contenzioso potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **corruzione in atti giudiziari** (sia direttamente che per il tramite di consulenti legali) in occasione dei rapporti con l'Autorità Amministrativa e Giudiziaria, al fine di favorire la Società in processi pur in assenza dei presupposti.

I Destinatari devono tempestivamente avvertire, attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all'interno della Società, l'Organismo di Vigilanza di ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente; l'Organismo di Vigilanza deve poter ottenere una piena conoscenza del procedimento in corso, anche attraverso la partecipazione ad incontri inerenti i relativi procedimenti o comunque preparatori all'attività difensiva del Destinatario medesimo, anche nelle ipotesi in cui i predetti incontri prevedano la partecipazione di consulenti esterni.

Ove le attività vengano svolte con il supporto di eventuali consulenti esterni, procedere alla selezione dei consulenti in base a quanto disciplinato alla presente Parte Speciale;

È fatto divieto di:

- promettere o offrire, nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, denaro o altra utilità, anche attraverso consulenti;
- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di legali esterni, consulenti, periti o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- adottare comportamenti contrari alle leggi, al Modello e al Codice Etico in sede di incontri formali ed informali, anche a mezzo di legali esterni e consulenti, per indurre Giudici o Membri di Collegi Arbitrali a favorire indebitamente gli interessi della Società;
- adottare comportamenti contrari alle leggi, al Modello e al Codice Etico in sede di ispezioni/controlli/verifiche da parte degli Organismi pubblici o periti d'ufficio, per influenzarne il giudizio/parere nell'interesse della Società, anche a mezzo di legali esterni e consulenti.

Modalità esemplificative dei reati con riferimento ai seguenti processi sensibili:

- ***Gestione dei rapporti con le società scientifiche, le associazioni mediche e le associazioni di pazienti***
- ***Gestione degli incarichi di consulenza scientifica anche ove conferiti attraverso soggetti terzi***
- ***Organizzazione/sponsorizzazione di eventi promozionali e/o di formazione e aggiornamento con le relative spese di ospitalità***
- ***Gestione degli omaggi di valore trascurabile e del materiale informativo di consultazione scientifica e di lavoro***
- ***Cessione dei campioni gratuiti di medicinali***
- ***Gestione delle attività di informazione scientifica e dell'interazione con gli operatori sanitari***
- ***Gestione delle attività di market access***

I processi sensibili sopra riportati potrebbero presentare profili di rischio in relazione al reato di **corruzione** degli operatori Sanitari al fine di favorire l'incremento delle prescrizioni di prodotto nel caso in cui:

- la Società concedesse una donazione ad una società scientifica o associazione nella quale operi o abbia interesse l'operatore sanitario;

- la Società dovesse assegnare indebitamente incarichi di consulenza scientifica ad Operatori Sanitari senza che ne sussistano i reali presupposti;
- la Società dovesse sponsorizzare o organizzare, anche mediante agenzie esterne, eventi scientifici o di formazione/aggiornamento organizzati da Operatori Sanitari o elargire indebitamente le relative spese di ospitalità;
- la Società dovesse distribuire ai Medici prescrittori una quantità indebita di campioni gratuiti;
- la Società dovesse distribuire agli Operatori Sanitari materiale informativo di consultazione scientifica (es. pubblicazioni, libri) in quantità inappropriate.

I rapporti indebiti con gli Operatori Sanitari, sempre con le medesime finalità, potrebbero avvenire anche nell'ambito delle attività sul territorio effettuate da parte del personale della Società nell'ambito dei processi di market access o di informazione scientifica.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nei processi sensibili sopra citati è richiesto di:

- garantire che i rapporti con i gli Operatori Sanitari avvengano nell'assoluto rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza, chiarezza e trasparenza;
- garantire che i rapporti con gli Operatori Sanitari avvengano nell'assoluto rispetto dei principi del Codice Etico;
- mantenere elevati standard di integrità in tutte le interazioni con gli Operatori Sanitari, adottando comportamenti trasparenti e responsabili;
- assicurarsi che i rapporti con gli Operatori Sanitari siano gestiti da soggetti preventivamente identificati e muniti di idonei poteri;
- garantire la tracciabilità dei rapporti intrattenuti con gli Operatori Sanitari;
- garantire il rispetto delle procedure riguardanti:
 - la gestione dei rapporti con le società scientifiche e le associazioni;
 - la gestione delle consulenze scientifiche;
 - la gestione dei campioni gratuiti;
 - la gestione dell'organizzazione di convegni congressi ed eventi formativi;

- la gestione degli omaggi;
- la gestione dell'informazione scientifica;
- ove le attività sensibili vengano svolte con il supporto di eventuali consulenti esterni: procedere alla selezione dei consulenti in base a quanto disciplinato alla presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei processi sensibili sopra citati è fatto divieto di:

- effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o altra utilità ad Operatori Sanitari o a persone a queste vicine, anche per il tramite di consulenti esterni;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di Operatori Sanitari;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalle regole operative interne;
- cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti dagli Operatori Sanitari;
- tenere condotte ingannevoli nei confronti degli Operatori Sanitari.

10.4 Flussi informativi

I Destinatari che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dei reati trattati nella presente Parte Speciale, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti; inoltre sono tenuti a trasmettere all'Organismo di Vigilanza le informazioni di pertinenza indicate in base alla specifica procedura inerente ai Flussi informativi.

10.5 Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale del Modello.



Parte Speciale 2: reati informatici

11

11. Parte Speciale 2: reati informatici

11.1 Funzione della Parte Speciale 2

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio, connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 24-bis del D.Lgs. 231/2001.

I destinatari secondo i propri ruoli, competenze e responsabilità, devono in generale attenersi ai seguenti principi di prevenzione:

- non porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'articolo 24-bis del D.Lgs. 231/2001;
- rispettare le indicazioni del Codice Etico per le condotte preventive riferite ai reati elencati nella presente Parte Speciale, in particolare quanto riportato ai paragrafi "computer e altri dispositivi elettronici";
- assicurare che lo svolgimento dei processi della presente Parte Speciale avvenga nell'assoluto rispetto di leggi e normative vigenti;
- rispettare le policy specifiche predisposte dalla Società eventualmente applicabili e riferite ai reati trattati nella presente Parte Speciale;
- rispettare la procedura relativa al flusso di comunicazione di documenti e dati verso l'Organismo di Vigilanza.

11.2 Processi sensibili

Nell'ambito di Astellas Pharma SpA i processi sensibili ai reati richiamati nella presente Parte Speciale sono:

- Gestione sistemi ICT
- Acquisto di beni e servizi (incluse le consulenze e incarichi professionali)

11.3 Modalità esemplificative di commissione dei reati e principi di comportamento

La gestione dei sistemi ICT potrebbe presentare profili di rischio in relazione a condotte criminose nelle quali il sistema informatico è, a volte, obiettivo, a volte strumento della condotta.

Accesso abusivo a sistemi informatici di concorrenti. L'accesso abusivo oltre ad essere di per sé illecito potrebbe essere strumentale alla realizzazione di altre condotte criminose: ad esempio, acquisire documentazioni o informazioni riservate a vantaggio della Società da enti privati (es. informazioni concernenti la clientela, brevetti dati ed informazioni di ricerca e sviluppo) o Pubblici (amministrazione giudiziaria per informazioni su procedimenti a carico della Società ovvero ente pubblico appaltante per raccogliere informazioni relative alla Gara).

L'accesso abusivo potrebbe rivolgersi anche verso i sistemi della rete LAN interna per distruggere documenti compromettenti che possano sottoporre la Società ad un

procedimento sanzionatorio.

All'accesso indebito a sistemi di terzi potrebbe aggiungersi il reato di **danneggiamento** di informazioni, dati programmi o infrastrutture tecnologiche di concorrenti (es. in riferimento a progetti concorrenti) effettuato mediante la diffusione di virus o danneggiamento delle infrastrutture, dati e programmi della rete LAN interna.

I delitti sopra citati potrebbero essere integrati dal reato di **detenzione indebita ed utilizzo di codici di accesso** nel momento in cui l'agente del reato utilizzi indebitamente password per accedere ai sistemi informatici esterni o ad apparati della rete LAN interna.

Il processo sensibile *gestione dei sistemi ICT* potrebbe presentare inoltre profili di rischio in relazione all'**intercezione fraudolenta** di comunicazione di enti concorrenti nella partecipazione a gare di appalto svolte su piattaforme elettroniche, ovvero **impedimento o interruzione** di una comunicazione di un concorrente che debba trasmettere l'offerta per partecipare ad una gara.

Il processo *gestione dei sistemi ICT* potrebbe presentare inoltre profili di rischio in relazione alla **falsificazione o alterazione di documenti informatici** utilizzati nell'ambito dei processi aziendali (documentazione firmata digitalmente da caricare nelle piattaforme di gara o nell'ambito delle interazioni con il portale AIFA; registrazioni amministrative soggette ad archiviazione ottica sostitutiva).

Il processo sensibile di *acquisto di beni e servizi* potrebbe presentare profili di rischio in relazione a **tutti i reati informatici** descritti al capoverso precedente nel caso in cui i reati venissero attuati da un partner esterno dotato della necessaria competenza tecnologica.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nei processi sensibili di cui alla presente Parte Speciale è richiesto di:

- garantire che le attività nell'ambito della gestione dei sistemi ICT siano svolte nell'assoluto rispetto di leggi e normative vigenti;
- rispettare le procedure e le regole aziendali che regolamentano l'utilizzo idoneo delle infrastrutture tecnologiche (utilizzo personal computer, accessi ed utilizzo della rete internet, accessi e utilizzo della rete LAN e livelli di privilegio, gestione delle password, utilizzo della

posta elettronica, utilizzo di device informatici diversi dai PC, utilizzo di specifici tools software e delle firme digitali, accessi fisici a locali tecnologici, backup);

- garantire il costante aggiornamento informatico e la manutenzione delle infrastrutture tecnologiche della Società;
- utilizzare le risorse informatiche assegnate esclusivamente per l'espletamento della propria attività;
- custodire accuratamente le proprie credenziali d'accesso, evitando che terzi soggetti possano venirne a conoscenza;
- aggiornare periodicamente le password secondo le tempistiche stabilite;
- attenersi alle regole per la verifica dei fornitori e consulenti (selezione, verifica, contrattualizzazione, monitoraggio e liquidazione) previste nella Parte Speciale 1 del presente Modello (reati PA);
- introdurre nei contratti o nelle condizioni generali degli ordini verso i fornitori/professionisti le clausole di condivisione ed impegno al rispetto dei principi di cui al D.Lgs. 231/2001 e del Modello e Codice Etico, unitamente ad una dichiarazione di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati riferiti alla presente Parte Speciale;
- verificare l'attendibilità commerciale, tecnico-professionale ed etica dei fornitori/professionisti attraverso, ad esempio, la richiesta di brochure informative, autocertificazione antimafia (da rinnovarsi periodicamente), carichi pendenti e ogni altra informazione utile circa altri committenti e simili;
- verificare l'esistenza delle specifiche autorizzazioni dei fornitori che svolgono attività per le quali sono richieste.

Nell'ambito dei processi sensibili della presente Parte Speciale è fatto divieto di:

- alterare o distruggere documenti informatici propri o di terzi;
- distruggere o rendere inservibili i sistemi, infrastrutture, apparati ICT propri o di terzi;
- utilizzare le risorse informatiche assegnate per finalità diverse da quelle lavorative;
- installare software o programmi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati;

- alterare documenti elettronici, pubblici o privati, con finalità probatorie;
- accedere abusivamente (al solo scopo di accedervi, oppure al fine di danneggiare, impedire, intercettare o interrompere comunicazioni od ottenere abusivamente informazioni) a qualsiasi programma o apparecchiatura o infrastruttura informatica di proprietà propria o di terzi;
- accedere abusivamente (al solo scopo di accedervi, oppure al fine di danneggiare, impedire, intercettare o interrompere comunicazioni od ottenere abusivamente informazioni) a qualsiasi programma o apparecchiatura o infrastruttura informatica di proprietà della Pubblica Amministrazione o di Ente Pubblico o, in ogni caso, di pubblica utilità;
- contraffare o alterare certificati o autorizzazioni amministrative contenute in un documento informatico, o contraffare o alterare le condizioni richieste per la loro validità;
- procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare, consegnare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o fornire indicazioni o istruzioni idonee allo scopo;
- intercettare illegittimamente o abusivamente, impedire, interrompere fraudolentemente o illegittimamente comunicazioni informatiche o telematiche;
- installare illegittimamente o abusivamente apparecchiature atte ad intercettare, impedire, interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
- attivare rapporti con fornitori non qualificati secondo le regole previste nel presente Modello Organizzativo.

11.4 Flussi informativi

I Destinatari che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dei reati trattati nella presente Parte Speciale, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti; inoltre, sono tenuti a trasmettere all'Organismo di Vigilanza le informazioni di pertinenza indicate in base alla specifica procedura inerente ai Flussi informativi.

11.5 Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale del Modello.



Parte Speciale 3:
reati di criminalità
organizzata e induzione
a non rendere o rendere
dichiarazioni mendaci
all'autorità giudiziaria

12

12. Parte Speciale 3: reati di criminalità organizzata e induzione a non rendere o rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

12.1 Funzione della Parte Speciale 3

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24-ter e 25-decies del D.Lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Si intendono reati associativi quelli per cui un gruppo di almeno tre persone si organizzano tra loro per commettere uno o più delitti. Il delitto di associazione per delinquere si caratterizza per l'autonomia dell'incriminazione rispetto agli eventuali reati successivamente commessi.

Ciò ha l'effetto di estendere le responsabilità dell'ente a una serie indefinita di fattispecie criminose, già evidenziate in altre Parte Speciali; pertanto, quanto riportato nella presente Parte Speciale si ricollega alle misure di prevenzione e controllo specificamente indicate nelle restanti Parti Speciali.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nei processi sensibili di cui alla presente Parte Speciale è richiesto di:

- non porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle

fattispecie di cui agli artt. 24-ter e 25-decies del D.Lgs. 231/2001;

- rispettare le indicazioni del Codice Etico per le condotte preventive riferite ai reati elencati nella presente Parte Speciale;
- assicurare che lo svolgimento dei processi della presente Parte Speciale avvenga nell'assoluto rispetto di leggi e normative vigenti;
- rispettare le policy specifiche predisposte dalla Società eventualmente applicabili e riferite ai reati trattati nella presente Parte Speciale;
- rispettare la procedura relativa al flusso di comunicazione di documenti e dati verso l'Organismo di Vigilanza.

12.2 Processi sensibili

Nell'ambito di Astellas Pharma SpA i processi sensibili ai reati richiamati nella presente Parte Speciale sono:

- Gestione delle procedure di acquisto e trattative con soggetti pubblici e privati ivi inclusi grossisti e distributori
- Gestione dei rapporti con le società scientifiche, le associazioni mediche e le associazioni di pazienti
- Gestione delle attività di informazione scientifica e dell'interazione con gli operatori sanitari
- Acquisto di beni e servizi (incluse le consulenze e incarichi professionali)

- Gestione degli incarichi di consulenza scientifica anche ove conferiti attraverso soggetti terzi
- Pianificazione, organizzazione e gestione di studi clinici interventistici ed osservazionali
- Gestione dei flussi finanziari (compresa la gestione del credito) e rapporti intercompany
- Organizzazione/sponsorizzazione di eventi promozionali e/o di formazione e aggiornamento con le relative spese di ospitalità
- Gestione delle attività di Market Access
- Assunzione, gestione ed amministrazione del personale (compreso il sistema premiante)
- Selezione e gestione di distributori, agenti e partner commerciali
- Gestione delle vertenze extragiudiziali e dei contenziosi giudiziari e rapporti con l'Autorità giudiziaria

12.3 Modalità esemplificative di commissione dei reati e principi di comportamento

Per la descrizione delle modalità esemplificative riferite ai processi sensibili:

- Gestione delle procedure di acquisto e trattative con soggetti pubblici e privati ivi inclusi grossisti e distributori
- Gestione dei rapporti con le società scientifiche, le associazioni mediche e le associazioni di pazienti
- Gestione delle attività di informazione scientifica e dell'interazione con gli operatori sanitari
- Acquisto di beni e servizi (incluse le consulenze e incarichi professionali)
- Gestione degli incarichi di consulenza scientifica anche ove conferiti attraverso soggetti terzi
- Pianificazione, organizzazione e gestione di studi clinici interventistici ed osservazionali
- Gestione dei flussi finanziari (compresa la gestione del credito) e rapporti intercompany
- Organizzazione/sponsorizzazione di eventi promozionali e/o di formazione e aggiornamento con le relative spese di ospitalità
- Gestione delle attività di Market Access
- Assunzione, gestione ed amministrazione del personale (compreso il sistema premiante)

- Selezione e gestione di distributori, agenti e partner commerciali

si rimanda alle modalità esemplificative descritte nelle Parti Speciali 1 e 5 del presente Modello Organizzativo. In particolare per quanto attiene al processo di *gestione delle procedure di acquisto e trattative con soggetti pubblici e privati ivi inclusi grossisti e distributori* si potrebbero presentare profili di rischio in relazione al reato di **turbata libertà degli incanti** nell'ipotesi in cui, unitamente ad altre persone o enti, si procedesse ad accordi indebiti tra le parti in fase di offerta per vincere una gara pubblica.

Per quanto attiene i processi di:

- *assunzione, gestione ed amministrazione del personale,*
- *selezione e gestione di distributori agenti e partner commerciali,*
- *acquisto di beni e servizi*

si potrebbero presentare profili di rischio in relazione ai delitti di **criminalità organizzata**, nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società selezionasse o attivasse rapporti contrattuali con controparti "vicine" ad organizzazioni criminali al fine di ottenere benefici economici.

Per quanto riferito al processo sensibile di *gestione delle vertenze extragiudiziali e dei contenziosi giudiziari e rapporti con l'Autorità giudiziaria* si potrebbero presentare profili di rischio in relazione al reato di **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria** nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società imputato o indagato di un procedimento penale venisse indotto a rendere false dichiarazioni (o ad astenersi dal renderle) per evitare un maggior coinvolgimento della Società.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nei processi sensibili di cui alla presente Parte Speciale è richiesto di:

- dare attuazione alle condotte richieste nelle Parti Speciali 1 e 5 del presente Modello Organizzativo;
- nei rapporti con l'Autorità giudiziaria prestare una fat-

- tiva collaborazione, rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaustivamente rappresentative dei fatti;
- nel caso dovessero risultare indagati o imputati in un procedimento penale, anche connesso, inerente l'attività lavorativa prestata nella Società, esprimere liberamente le proprie rappresentazioni di fatti o ad esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla Legge;
 - avvertire tempestivamente attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all'interno della Società l'Organismo di Vigilanza di ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente; l'Organismo di Vigilanza deve poter ottenere una piena conoscenza del procedimento in corso, anche attraverso la partecipazione ad incontri inerenti i relativi procedimenti o comunque preparatori all'attività difensiva del Destinatario medesimo, anche nelle ipotesi in cui i predetti incontri prevedano la partecipazione di consulenti esterni.

Nell'ambito dei processi sensibili della presente Parte Speciale è fatto divieto di:

- indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, nel malinteso interesse della Società, la volontà dei Destinatari di rispondere all'Autorità giudiziaria o di avvalersi della facoltà di non rispondere;
- accettare, nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, denaro o altra utilità, anche attraverso consulenti della Società;
- indurre il Destinatario, nei rapporti con l'Autorità giudiziaria, a rendere dichiarazioni non veritiere;
- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di legali esterni, consulenti, periti o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- adottare comportamenti contrari alle leggi, al Modello e al Codice Etico in sede di incontri formali ed informali, anche a mezzo di legali esterni e consulenti, per indurre Giudici o Membri di Collegi Arbitrali a favorire indebitamente gli interessi della Società;

- adottare comportamenti contrari alle leggi, al Modello e al Codice Etico in sede di ispezioni/controlli/verifiche da parte degli organismi pubblici o periti d'ufficio, per influenzarne il giudizio/parere nell'interesse della Società, anche a mezzo di legali esterni e consulenti;
- instaurare rapporti di natura lavorativa, di collaborazione o commerciale con soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, coinvolti direttamente o indirettamente in organizzazioni criminali o, comunque, legati da vincoli di parentela e/o di affinità con esponenti di note organizzazioni criminali anche sotto forma di mera assistenza e aiuto, così come finanziare o comunque agevolare alcuna analoga attività.

12.4 Flussi informativi

I Destinatari che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dei reati trattati nella presente Parte Speciale, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo. Inoltre, sono tenuti a trasmettere all'Organismo di Vigilanza le informazioni di pertinenza indicate in base alla specifica procedura inerente ai Flussi informativi.

12.5 Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale del Modello.



Parte Speciale 4: reati contro l'industria ed il commercio

13

13. Parte Speciale 4: reati contro l'industria ed il commercio

13.1 Funzione della Parte Speciale 4

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-bis.1 del D.Lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

I destinatari secondo i propri ruoli, competenze e responsabilità, devono in generale attenersi ai seguenti principi di prevenzione:

- non porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'articolo 25-bis.1 del D.Lgs. 231/2001;
- rispettare le indicazioni del Codice Etico per le condotte preventive riferite ai reati elencati nella presente Parte Speciale, in particolare quanto riportato ai paragrafi "informazioni promozionali fornite ai professionisti sanitari", "informazioni promozionali fornite ai professionisti sanitari e ai pazienti", "qualità del prodotto e catena di rifornimento", "sicurezza del prodotto", "fornitori di beni e servizi";
- assicurare che lo svolgimento dei processi della presente Parte Speciale avvenga nell'assoluto rispetto di leggi e normative vigenti;

- rispettare le policy specifiche predisposte dalla Società eventualmente applicabili e riferite ai reati trattati nella presente Parte Speciale;
- rispettare la procedura relativa al flusso di comunicazione di documenti e dati verso l'Organismo di Vigilanza.

13.2 Processi sensibili

Nell'ambito di Astellas Pharma SpA i processi sensibili ai reati richiamati nella presente Parte Speciale sono:

- Gestione delle procedure di acquisto e trattative con soggetti pubblici e privati ivi inclusi grossisti e distributori
- Gestione resi, scaduti e distruzione prodotti
- Acquisto di beni e servizi

13.3 Modalità esemplificative di commissione dei reati e principi di comportamento

Modalità esemplificative dei reati con riferimento ai seguenti processi sensibili:

- **Gestione delle procedure di acquisto e trattative con soggetti pubblici e privati ivi inclusi grossisti e distributori**
- **Gestione resi, scaduti e distruzione prodotti**
- **Acquisto di beni e servizi**
- **Selezione e gestione di distributori, agenti e partner commerciali**

La gestione delle procedure di acquisto e trattative con soggetti pubblici e privati ivi inclusi grossisti e distributori e la gestione dei resi, scaduti e distruzione dei prodotti potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **frode nell'esercizio del commercio** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società consegnasse agli acquirenti prodotti in quantità o qualità diversa da quella dichiarata o pattuita o regolata dalla legge.

Analogamente la *gestione resi, scaduti e distruzione prodotti* potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **frode nell'esercizio del commercio** nel caso gli stessi prodotti non venissero eliminati ma reimmessi in circuiti di vendita.

Il processo di *acquisto di beni e servizi o di selezione e gestione di distributori* potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **frode nell'esercizio del commercio** nel caso nel caso in cui la Società procedesse alla selezione di fornitori o partner che, nell'ambito della catena di distribuzione, non garantissero le condizioni di conformità idonee richieste per i prodotti Astellas.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nei processi sensibili di cui alla presente Parte Speciale è richiesto di:

- assicurare l'immissione nel mercato di prodotti conformi ai requisiti specificati dal cliente e dalle leggi nazionali e comunitarie applicabili;
- assicurare l'immissione nel mercato di prodotti rispettosi di brevetti e di titoli di proprietà industriale, attivandosi prontamente a notizia di anomalie;
- garantire il rispetto delle procedure riguardanti l'effettuazione di periodici audit sulla catena logistica per la verifica del mantenimento degli standard riferiti alla conformità del prodotto;
- garantire il rispetto delle procedure riguardanti il processo di selezione, contrattualizzazione, controllo e liquidazione dei fornitori utilizzati nella catena di distribuzione secondo le indicazioni riportate alla Parte Speciale 1 e nelle procedure interne di acquisto e controllo qualità;
- garantire la tracciabilità e la corretta gestione dei prodotti, dei resi e degli scaduti.

Nell'ambito dei processi sensibili della presente Parte Speciale è fatto divieto di:

- porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 25-bis.l del D.Lgs. 231/2001 innanzi richiamate;
- immettere in commercio prodotti non conformi a quelli inseriti nelle offerte o comunque trarre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità del prodotto;
- effettuare forniture di prodotti di qualità o quantità diverse da quelle dichiarate o pattuite;
- immettere in commercio, al fine di ottenerne un indebito vantaggio, prodotti scaduti o deteriorati.

13.4 Flussi informativi

I Destinatari che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dei reati trattati nella presente Parte Speciale, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo. Inoltre, sono tenuti a trasmettere all'Organismo di Vigilanza le informazioni di pertinenza indicate in base alla specifica procedura inerente ai Flussi informativi.

13.5 Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale del Modello.

Parte Speciale 5: reati societari

14

14. Parte Speciale 5: reati societari

14.1 Funzione della Parte Speciale 5

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-ter del D.Lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

I destinatari secondo i propri ruoli, competenze e responsabilità, devono in generale attenersi ai seguenti principi di prevenzione:

- non porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'articolo 25-ter del D.Lgs. 231/2001;
- rispettare le indicazioni del Codice Etico per le condotte preventive riferite ai reati elencati nella presente Parte Speciale, in particolare quanto riportato ai paragrafi "conflitto di interesse", "partner e agenti", "concorrenti", "fornitori di beni e servizi", "informazioni interne" e "gestione contabile";
- assicurare che lo svolgimento dei processi della presente Parte Speciale avvenga nell'assoluto rispetto di leggi e normative vigenti;
- rispettare le policy specifiche predisposte dalla Società eventualmente applicabili e riferite ai reati trattati nella

presente Parte Speciale;

- rispettare la procedura relativa al flusso di comunicazione di documenti e dati verso l'Organismo di Vigilanza.

14.2 Processi sensibili

Nell'ambito di Astellas Pharma SpA i processi sensibili ai reati richiamati nella presente Parte Speciale sono:

- Gestione delle procedure di acquisto e trattative con soggetti pubblici e privati ivi inclusi grossisti e distributori
- Definizione delle politiche commerciali
- Gestione delle vertenze extragiudiziali e dei contenziosi giudiziari e rapporti con l'Autorità giudiziaria
- Assunzione, gestione ed amministrazione del personale (compreso il sistema premiante)
- Tenuta della contabilità, redazione del bilancio, relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché adempimenti relativi ad oneri informativi obbligatori per legge
- Gestione dei rapporti con il collegio sindacale, la società di revisione, i soci e le autorità di vigilanza e delle operazioni sul capitale
- Rapporti con le istituzioni e/o con l'Organismo di Vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla Legge
- Acquisto di beni e servizi (incluse le consulenze inca-

- ricchi professionali)
- Pianificazione, organizzazione e gestione di studi clinici interventistici ed osservazionali
- Gestione dei flussi finanziari (compresa la gestione del credito) e rapporti intercompany
- Gestione delle liberalità, borse di studio, comodati
- Autorizzazione e gestione delle spese effettuate dal personale dipendente e delle spese di rappresentanza
- Cessione dei campioni gratuiti di medicinali
- Selezione e gestione di distributori, agenti e partner commerciali
- Gestione degli omaggi di valore trascurabile e del materiale informativo di consultazione scientifica e di lavoro
- Gestione dei rapporti con gli enti di certificazione

14.3 Modalità esemplificative di commissione dei reati e principi di comportamento

Modalità esemplificative dei reati con riferimento ai seguenti processi sensibili:

- **Tenuta della contabilità, redazione del bilancio, relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché adempimenti relativi ad oneri informativi obbligatori per legge**
- **Gestione dei rapporti con il collegio sindacale, la società di revisione, i soci e le autorità di vigilanza e delle operazioni sul capitale**
- **Rapporti con le istituzioni e/o con l'Organismo di Vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla Legge**

La gestione della contabilità e degli adempimenti fiscali potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di **false comunicazioni sociali** qualora la Società alterasse i dati contabili con inserimento di dati inesistenti o di valori difforni da quelli reali, in particolare delle poste di tipo valutativo; il tutto al fine di fornire una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

Le attività di operazioni sul capitale potrebbero presentare profili di rischio in relazione al reato di operazioni in pregiudizio dei creditori qualora la Società restituisse con-

ferimenti ai soci o li liberasse dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale. La gestione dei *rapporti con gli Organismi di Vigilanza* nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e verifica potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza** qualora la società ponga in essere comportamenti tali da ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza delle Autorità pubbliche anche in sede di ispezione.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione delle succitate attività, è fatto obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, dei principi contabili applicabili e delle linee guida/procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- osservare le regole di chiara, corretta e completa registrazione nell'attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Società;
- registrare correttamente e senza alcuna omissione ogni operazione e transazione finanziaria;
- assicurare il rispetto degli adempimenti e delle scadenze definite dalla normativa fiscale;
- assicurare la corretta applicazione dei principi contabili per la definizione delle poste di bilancio civilistico ed una corretta modalità operativa per la loro contabilizzazione;
- garantire il trattamento fiscale delle componenti di reddito secondo quanto previsto dalla normativa fiscale;
- conservare ed archiviare la documentazione, in modo tale da permettere una semplice tracciabilità, in relazione alla predisposizione del bilancio ed alle dichiarazioni fiscali;
- utilizzare sistemi per la tenuta della contabilità che garantiscano la tracciabilità delle singole operazioni e l'identificazione degli utenti che inseriscono dati nel sistema o ne modificano i contenuti;

- garantire che le modifiche ai dati contabili possano essere effettuate solo dalle funzioni identificate, previa validazione del CFO;
- consentire l'effettuazione di controlli che attestino la correttezza e la finalità dell'operazione svolta;
- fornire agli organi di controllo preposti le informazioni necessarie al fine di effettuare le opportune verifiche;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurarsi che tutti i rapporti intercompany siano formalizzati tramite appositi contratti;
- improntare i rapporti con le Autorità di Vigilanza alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del ruolo istituzionale rivestito da esse e delle previsioni di legge esistenti in materia;
- effettuare gli adempimenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, con la massima diligenza e professionalità, in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere, in modo da evitare situazioni di conflitto di interesse e darne comunque informativa tempestivamente e con le modalità ritenute più idonee;
- effettuare tempestivamente e correttamente, in modo veridico e completo, le comunicazioni previste dalla legge, dai regolamenti e dalle norme aziendali nel tempo vigenti nei confronti delle autorità o organi di vigilanza o controllo, del mercato o dei soci;
- garantire l'attuazione delle procedure riferite a:
 - regolamentazione del ciclo passivo;
 - regolamentazione del ciclo attivo;
 - gestione amministrativa del personale;
 - gestione delle donazioni e liberalità;
 - la gestione degli omaggi;
- applicare le procedure previste dal sistema JSOX;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

Nel caso di elementi economico-patrimoniali fondati su valutazioni, la connessa registrazione deve essere compiuta nel rispetto dei principi contabili, illustrando nella

relativa documentazione i criteri che hanno guidato la determinazione del valore.

Nelle fasi di predisposizione ed approvazione del bilancio di esercizio deve essere garantita la separazione dei compiti e dei controlli da parte di CFO, revisori contabili e Collegio Sindacale prima della presentazione della bozza definitiva al Consiglio di Amministrazione.

Le operazioni di carattere finanziario devono sempre essere caratterizzate da trasparenza, verificabilità ed inerenza all'attività aziendale; nella gestione degli affari sociali che comportano la movimentazione di denaro, sotto qualsiasi forma, i soggetti devono attenersi a quanto previsto nelle procedure interne in modo che:

- tutte le operazioni effettuate siano tempestivamente e correttamente contabilizzate, in modo tale da consentire la ricostruzione dettagliata e l'individuazione dei livelli di responsabilità decisionale e autorizzativa;
- le entrate e le uscite di cassa e banca siano giustificate da idonea documentazione, a fronte di beni e servizi realmente erogati o ricevuti, e a fronte di adempimenti previsti dalle norme di legge;
- i rapporti intrattenuti con gli Istituti bancari, con i clienti e con i fornitori siano verificati attraverso lo svolgimento di periodiche riconciliazioni.

È fatto divieto, fuori dai casi in cui lo consenta espressamente la legge, di:

- restituire in qualsiasi forma i conferimenti o liberare i soci dall'obbligo di eseguirli;
- ripartire utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero riserve non distribuibili per legge;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni violando le norme poste a tutela dei creditori;
- formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale;
- soddisfare, in caso di liquidazione, le pretese dei soci in danno dei creditori sociali.

È fatto inoltre divieto di:

- porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti con riferimento all'effettiva rappresentazione della Società, non fornendo una corretta rappre-

- sentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - effettuare operazioni al fine di eludere le normative fiscali;
 - alterare o distruggere documenti ed informazioni finanziarie e contabili disponibili in rete attraverso accessi non autorizzati o altre azioni idonee allo scopo;
 - presentare dichiarazioni non veritiere alle Autorità di Vigilanza, esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà;
 - porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
 - ostacolare in qualsiasi modalità (alterando informazioni o documenti o omettendo dati e informazioni) i controlli effettuati da parte delle funzioni interne preposte o da enti terzi ed inerenti i processi amministrativi e fiscali (controller, audit JSox, revisori, società di revisione).

Modalità esemplificative riferite al reato di corruzione tra i privati.

L'attività di *gestione degli acquisti di beni e servizi e di gestione dei rapporti con gli Enti certificatori* potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **corruzione tra privati** nell'ipotesi in cui un soggetto apicale o sottoposto della Società offrisse o promettesse denaro od altra utilità, per sé o per altri, ad un amministratore, direttore generale, sindaco, dirigente preposto o ad un liquidatore al fine di compiere un'azione corruttiva ed ottenere vantaggi (ad esempio l'attestazione della certificazione), pur non in presenza dei richiesti requisiti, cagionando un nocumento all'Ente controparte in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio ed all'obbligo di fedeltà di detti soggetti.

L'attività di *selezione e gestione di agenti e partner commerciali, compresi i distributori*, potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **corruzione tra privati** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società stipulasse contratti di agenzia con agenti di un'azienda concorrente in cambio di informazioni utili alla stessa Società (segreti industriali,

ecc.), a danno della controparte.

L'attività di *selezione e gestione del personale* potrebbe altresì presentare profili di rischio in relazione al reato di **corruzione tra privati** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società assumesse un dipendente di un'azienda concorrente in cambio di informazioni utili alla stessa Società (segreti industriali, ecc.), a danno della controparte.

L'attività di *gestione note spese* potrebbe altresì presentare profili di rischio in relazione al reato di **corruzione tra privati** nell'ipotesi in cui la Società, al fine di dotare i dipendenti di provviste da utilizzare a fini corruttivi, rimborsasse spese fittizie o spese non rientranti nella normale attività del dipendente.

L'attività di *gestione dei flussi finanziari* potrebbe altresì presentare profili di rischio in relazione al reato di **corruzione tra privati** nell'ipotesi in cui si consentisse alla Società l'accantonamento di fondi da utilizzare a fini corruttivi.

La *gestione dei campioni*, nell'ambito delle attività promozionali, potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **corruzione tra privati** nel caso in cui, la Società concedesse campioni di prodotto, a controparti private, in quantità eccedenti le normali prassi al fine di generare un beneficio personale per la controparte ricevente e commettere un'azione corruttiva.

La *gestione delle liberalità* potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **corruzione tra privati** nel caso in cui, ad esempio, la Società concedesse una donazione o un'erogazione liberale ad ente privato al fine di favorire l'incremento degli ordinativi di prodotto ovvero ottenere, indebitamente, la stipulazione di contratti di vendita.

La gestione delle *procedure di acquisto e trattative con soggetti pubblici e privati, ivi inclusi grossisti e distributori* potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **corruzione tra privati** nell'ipotesi in cui la Società consegnasse o promettesse denaro o altra utilità ad un soggetto al fine di ottenere preventive informazioni in ordine ad una trattativa ovvero la modifica di condizioni di fornitura per consentire vantaggi alla Società.

La *definizione delle politiche commerciali* potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **corruzione tra privati** nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società consegnasse o promettesse denaro o altra utilità, ad una con-

troparte al fine di favorire, indebitamente, l'incremento dell'impiego dei prodotti della Società o accelerare l'emissione di nuovi ordinativi.

La *pianificazione, organizzazione e gestione di studi clinici interventistici ed osservazionali* potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **corruzione tra privati** nell'ipotesi in cui la Società sponsorizzasse studi promossi da controparti private, al fine di ottenere un indebito vantaggio per la Società.

La *gestione degli omaggi* potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **corruzione tra privati** nell'ambito dei rapporti con strutture sanitarie private per ottenere emissione di nuovi ordinativi.

La gestione del contenzioso in generale potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di **corruzione tra privati** nell'ambito dei rapporti con i consulenti legali che si frappongono con l'Autorità Amministrativa e Giudiziaria, al fine di favorire la Società in processi pur in assenza dei presupposti.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nei processi sensibili di cui alla presente Parte Speciale è richiesto di:

- rispettare le condotte preventive previste nella Parte Speciale 1 (reati contro PA) e riferite a:
 - la prevenzione della corruzione nei confronti dell'Ente Pubblico o dell'incaricato di pubblico servizio, alla selezione, qualificazione, monitoraggio e liquidazione dei fornitori;
 - la selezione del personale;
 - la garanzia dell'applicazione delle procedure riferite alla gestione di omaggi, gestione degli studi clinici, gestione delle liberalità, gestione dei campioni gratuiti;
 - rispetto delle procedure in materia di regolamentazione del ciclo attivo, per la corretta formulazione delle offerte e definizione dei contratti attivi;
- rispettare le condotte preventive previste nella Parte Speciale 5 (reati societari) riferite:
 - alla corretta gestione dei flussi finanziari e delle note spese.

In generale nei rapporti con terzi è vietata la dazione o promessa di danaro o altra utilità o accordo illecito verso amministratori, direttori generali, dirigenti preposti, sindaci, liquidatori delle aziende controparte per richiedere loro il compimento di atti ovvero l'omissione di atti inerenti il loro ufficio, causando nocimento al proprio ente e vantaggio per Astellas Pharma SpA.

14.4 Flussi informativi

I Destinatari che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dei reati trattati nella presente Parte Speciale, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo. Inoltre, sono tenuti a trasmettere all'Organismo di Vigilanza le informazioni di pertinenza indicate in base alla specifica procedura inerente ai Flussi informativi.

14.5 Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale del Modello.



Parte Speciale 6:
delitti contro la personalità
individuale e impiego
di cittadini provenienti
da Stati terzi il cui soggiorno
è irregolare

15

15. Parte Speciale 6: delitti contro la personalità individuale e impiego di cittadini provenienti da Stati terzi il cui soggiorno è irregolare

15.1 Funzione della Parte Speciale 6

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli articoli 25-quinquies e 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

I destinatari secondo i propri ruoli, competenze e responsabilità, devono in generale attenersi ai seguenti principi di prevenzione:

- non porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli articoli 25-quinquies e 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001;
- rispettare le indicazioni del Codice Etico per le condotte preventive riferite ai reati elencati nella presente Parte Speciale, in particolare quanto riportato ai paragrafi "rispetto, pari opportunità salute e sicurezza", "molestie e discriminazioni", "fornitori di beni e servizi";
- assicurare che lo svolgimento dei processi della presente Parte Speciale avvenga nell'assoluto rispetto di leggi e normative vigenti;
- rispettare le policy specifiche predisposte dalla Società eventualmente applicabili e riferite ai reati trat-

tati nella presente Parte Speciale;

- rispettare la procedura relativa al flusso di comunicazione di documenti e dati verso l'Organismo di Vigilanza.

15.2 Processi sensibili

Nell'ambito di Astellas Pharma SpA i processi sensibili ai reati richiamati nella presente Parte Speciale sono:

- Assunzione, gestione ed amministrazione del personale
- Acquisto di beni e servizi

15.3 Modalità esemplificative di commissione dei reati e principi di comportamento

Il processo di *assunzione gestione e amministrazione del personale* potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di **occupazione di lavoratori stranieri provenienti da Stati terzi** i quali risultino privi del permesso di soggiorno oppure con il permesso scaduto.

Il processo di *acquisto di beni e servizi* potrebbe presentare profili di rischio qualora la Società si avvallesse, ottenendo risparmi nei costi di fornitura, di enti controparti nell'ambito dei quali sono occupati **lavoratori stranieri provenienti da Stati terzi** i o in generale **non sono rispettate le norme di tutela della personalità individuale o in generale la tutela gius-lavoristica del lavoratore.**

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nei processi sensibili di cui alla presente Parte Speciale è richiesto di:

- rispettare sempre le leggi e la normativa gius-lavoristica applicabili nell'ambito dei rapporti con il personale;
- condurre il processo di selezione del personale in modo "trasparente", nel rispetto delle pari opportunità e senza discriminazione alcuna, tracciando il percorso decisionale;
- operare nell'ambito della selezione affinché le risorse acquisite corrispondano ai profili di competenza effettivamente necessari, evitando favoritismi e agevolazioni di ogni sorta;
- rispettare le indicazioni per la selezione, contrattualizzazione e controllo dei fornitori definite nella Parte Speciale 1 del presente Modello Organizzativo.

Nell'ambito dei processi sensibili della presente Parte Speciale è fatto divieto di:

- impiegare forme di lavoro forzato non consentite dalla normativa vigente;
- intrattenere rapporti con fornitori o partner che non rispettano le leggi e le norme riferite alla tutela della personalità individuale e all'impiego di cittadini provenienti da Paesi terzi.

15.4 Flussi informativi

I Destinatari che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dei reati trattati nella presente Parte Speciale, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo.

Inoltre, sono tenuti a trasmettere all'Organismo di Vigilanza le informazioni di pertinenza indicate in base alla specifica procedura inerente ai Flussi informativi.

15.5 Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale del Modello.

Parte Speciale 7:
reati in violazione
delle norme a tutela
della salute e sicurezza sul
lavoro e reati ambientali

16

16. Parte Speciale 7: reati in violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro e reati ambientali

16.1 Funzione della Parte Speciale 7

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli articoli 25-septies e 25-undecies del D.Lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività. I destinatari secondo i propri ruoli, competenze e responsabilità, devono in generale attenersi ai seguenti principi di prevenzione:

- non porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli articoli 25-septies e 25-undecies del D.Lgs. 231/2001;
- rispettare le indicazioni del Codice Etico per le condotte preventive riferite ai reati elencati nella presente Parte Speciale, in particolare quanto riportato ai paragrafi "ambiente", "rispetto, pari opportunità", "salute e sicurezza";
- assicurare che lo svolgimento dei processi della presente Parte Speciale avvenga nell'assoluto rispetto di leggi e normative vigenti;
- rispettare le policy specifiche predisposte dalla Società eventualmente applicabili e riferite ai reati trattati nella presente Parte Speciale;

- rispettare la procedura relativa al flusso di comunicazione di documenti e dati verso l'Organismo di Vigilanza.

16.2 Processi sensibili

Nell'ambito di Astellas Pharma SpA i processi sensibili ai reati richiamati nella presente Parte Speciale sono:

- Sistema di gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
- Acquisto di beni e servizi (incluse le consulenze incarichi professionali)
- Gestione resi, scaduti e distruzione prodotti
- Gestione degli adempimenti ambientali

16.3 Modalità esemplificative di commissione dei reati e principi di comportamento

Il processo relativo al *sistema di gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro* potrebbe presentare un profilo di rischio nel caso in cui il mancato allineamento alle indicazioni normative riferite alla sicurezza (principalmente raccolta nel D.Lgs. 81/08), con contestuale risparmio di danaro non utilizzato per le misure preventive e protettive, dovesse provocare un evento infortunistico con lesione grave, gravissima o morte di un lavoratore.

Contestualmente il processo di *acquisto di beni e servizi* potrebbe presentare profili di rischio qualora la Società si avva-

lesse, ottenendo risparmi nei costi di fornitura, di fornitori che non ottemperano alle misure di prevenzione e protezione richieste dalla legge mettendo in pericolo la salute e sicurezza dei propri lavoratori.

La Società ha adottato un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e si è dotata, in relazione alla natura e dimensioni ed al tipo di attività svolta, di un'articolazione di funzioni che assicura le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio.

In tale ambito sono state individuate e nominate tutte le figure per la sicurezza previste dalla norma ed applicabili ai processi della Società.

Il Datore di Lavoro, avvalendosi del supporto del Servizio Prevenzione e Protezione ha effettuato la valutazione dei rischi, che ha come presupposto i "principi generali di prevenzione" previsti dal D.Lgs. 81/08. Il risultato della valutazione è riportato nel Documento di Valutazione del Rischio contenente:

- l'indicazione dell'organigramma per la sicurezza;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi generali o specifici o che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, formazione e addestramento;
- le modalità utilizzate per la valutazione;
- l'individuazione ed il programma di attuazione delle misure di prevenzione e protezione poste a tutela dei lavoratori per garantire il miglioramento nel tempo del livello di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure eventualmente necessarie;
- l'individuazione delle mansioni a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri.

Fatto salvo i poteri in capo al Datore di Lavoro non delegabili, nel caso in cui si provveda a conferire delega di funzioni in materia di sicurezza, questa è allineata a quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs. n. 81/08.

Le funzioni individuate nell'organigramma della sicurezza, in particolare dirigenti e preposti devono attuare i compiti previsti dalle procedure interne e controllarne l'applicazione anche, ed in particolare, in relazione all'interazione dei lavoratori

con fornitori e "altri terzi" che dovessero operare all'interno dei luoghi di lavoro.

I lavoratori ai sensi e agli effetti dell'art.20 del D.Lgs. n.81/2008 dovranno, anche sotto pena di applicazione nei loro confronti delle sanzioni disciplinari previste dalla normativa sulla sicurezza e dal Modello di organizzazione e gestione:

- contribuire, insieme al datore di lavoro, dirigenti e preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le eventuali carenze dei mezzi e dei dispositivi di protezione individuale o collettiva, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di non manomettere i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari disposti dal Medico Competente.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nei processi sensibili di cui alla presente Parte Speciale è richiesto di:

- conoscere e rispettare la normativa concernente la sicurezza e l'igiene sul lavoro;

- rispettare le specifiche procedure interne di prevenzione e le indicazioni procedurali inserite all'interno del Documento di Valutazione del Rischio redatto ai sensi dell'articolo 28 D.Lgs. 81/08;
- adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli Enti preposti al controllo (es. Dipartimento di Prevenzione A.S.L., Vigili del Fuoco) in occasione di accertamenti/procedimenti ispettivi;
- provvedere, nell'ambito dei contratti d'opera o di appalto e fornitura, ad informare le controparti sui rischi specifici dell'ambiente in cui sono destinate ad operare e ad elaborare ed applicare le misure atte a governare in sicurezza le eventuali interferenze fra le imprese, compresi gli eventuali lavoratori autonomi, richiedendo, nei contratti, analogo allineamento dei fornitori;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- segnalare immediatamente alle figure sovraordinate ogni situazione di pericolo potenziale o reale, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nel rispetto delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali situazioni;
- osservare le disposizioni in materia di salute, sicurezza ed igiene del lavoro in occasione di qualsivoglia modifica degli assetti organizzativi aziendali;
- garantire l'allineamento del sistema di gestione per la sicurezza con i requisiti dell'articolo 30 del D.Lgs. 81/08:
 - le attrezzature e gli impianti in uso devono essere autorizzati, verificati e conformi alle norme tecniche di sicurezza;
 - l'aggiornamento di leggi e normative tecniche deve essere garantito dal Servizio Prevenzione e Protezione, anche mediante l'utilizzo di professionisti esterni;
 - il Datore di Lavoro con il supporto del Servizio Prevenzione e Protezione deve garantire l'aggiornamento della valutazione dei rischi e l'idoneo allineamento della stessa con la normativa applicabile in riferimento al perimetro delle attività e dei processi della Società;
- devono essere rispettate le prassi inerenti la gestione emergenze, appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori, sorveglianza sanitaria;
- devono essere rispettati gli obblighi di legge riferiti alla formazione e informazioni di tutte le figure per la sicurezza;
- devono essere effettuati i controlli di primo livello (controllo operativo da parte di RSPP, preposti e dirigenti) e di secondo livello (audit anche di parte terza) per garantire che le misure di prevenzione e protezione si mantengano attuate ed efficaci;
- devono essere conservate le registrazioni attinenti all'espletamento dei presenti requisiti e di tutte le certificazioni obbligatorie per legge;
- il sistema disciplinare previsto nel presente Modello Organizzativo deve essere applicato anche per il mancato rispetto della normativa riferita alla sicurezza;
- nell'ambito della riunione periodica per la sicurezza deve essere considerata l'efficacia delle regole implementate per la prevenzione anche mediante eventuali indicatori oggettivi.
- valutare, nel corso della selezione, la capacità delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi di garantire la tutela della salute e della sicurezza sia dei lavoratori impiegati dagli stessi che di quelli della Società;
- verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione, secondo le modalità previste dall'art. 26, comma 1, D.Lgs. 81/2008;
- fornire ai predetti soggetti dettagliate informazioni su rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui andranno ad operare, misure di prevenzione e di emergenza adottate dalla Società;
- elaborare, ove necessario, il "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" (DUVRI) finalizzato a definire le misure di prevenzione e protezione derivanti dalle interferenze tra appaltatore e la Società determinando gli eventuali oneri della sicurezza.

È fatto divieto di affidare incarichi a eventuali consulenti esterni eludendo criteri documentabili ed obiettivi incentrati sulla verifica della professionalità e qualificazione in riferimento alla normativa sulla sicurezza.

Modalità esemplificative dei reati con riferimento ai seguenti processi sensibili:

- **Gestione resi, scaduti e distruzione prodotti**
- **Gestione degli adempimenti ambientali**

Il processo relativo alla *gestione resi, scaduti e distruzione prodotti* potrebbe presentare un profilo di rischio di violazione della normativa ambientale riferita alla gestione dei rifiuti nel caso in cui la Società dovesse procedere allo smaltimento dei farmaci scaduti o ritirati senza rispettare la normativa applicabile ottenendo un risparmio nei costi di smaltimento.

Il processo riferito agli *adempimenti ambientali* potrebbe presentare un profilo di rischio di violazione della normativa ambientale riferita alla gestione dei rifiuti nel caso in cui la Società dovesse procedere allo smaltimento degli altri rifiuti riferiti alle attività di sede senza rispettare la normativa applicabile ottenendo un risparmio nei costi di smaltimento.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione delle succitate attività, è fatto obbligo di:

- garantire il rispetto delle procedure previste per lo smaltimento dei farmaci resi o ritirati;
- garantire il rispetto delle procedure di selezione dei fornitori coinvolti nel processo di gestione dello smaltimento dei rifiuti secondo quanto riportato nella Parte Speciale 1 del presente Modello;

È fatto divieto di:

- individuare fornitori di gestione e smaltimento farmaci e rifiuti senza aver prima verificato il possesso delle autorizzazioni necessarie e senza aver attivato il processo di selezione previsto dalle procedure interne.

16.4 Flussi informativi

I Destinatari che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dei reati trattati nella presente Parte Speciale, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo. Inoltre, sono tenuti a trasmettere all'Organismo di Vigilanza le informazioni di pertinenza indicate in base alla specifica procedura inerente ai Flussi informativi.

16.5 Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale del Modello.

Parte Speciale 8:
reati di ricettazione,
riciclaggio, impiego
di danaro beni o utilità
di provenienza illecita
nonché autoriciclaggio

17

17. Parte Speciale 8: reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di danaro beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio

17.1 Funzione della Parte Speciale 8

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-octies del D.Lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

I destinatari secondo i propri ruoli, competenze e responsabilità, devono in generale attenersi ai seguenti principi di prevenzione:

- non porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'articolo 25-octies del D.Lgs. 231/2001;
- rispettare le indicazioni del Codice Etico per le condotte preventive riferite ai reati elencati nella presente Parte Speciale, in particolare quanto riportato al paragrafo "gestione contabile";
- assicurare che lo svolgimento dei processi della presente Parte Speciale avvenga nell'assoluto rispetto di leggi e normative vigenti;
- rispettare le policy specifiche predisposte dalla Società eventualmente applicabili e riferite ai reati trattati nella presente Parte Speciale;

- rispettare la procedura relativa al flusso di comunicazione di documenti e dati verso l'Organismo di Vigilanza.

17.2 Processi sensibili

Nell'ambito di Astellas Pharma SpA i processi sensibili ai reati richiamati nella presente Parte Speciale sono:

- Gestione delle procedure di acquisto e trattative con soggetti pubblici e privati ivi inclusi grossisti e distributori
- Acquisto di beni e servizi (incluse consulenze/incarichi professionali)
- Gestione dei flussi finanziari (compresa la gestione del credito) e rapporti intercompany
- Gestione della fiscalità
- Gestione dei finanziamenti e contributi pubblici

17.3 Modalità esemplificative di commissione dei reati e principi di comportamento

Modalità esemplificative dei reati con riferimento ai seguenti processi sensibili:

- ***Gestione delle procedure di acquisto e trattative con soggetti pubblici e privati ivi inclusi grossisti e distributori***
- ***Acquisto di beni e servizi (incluse consulenze/incarichi professionali)***

- **Gestione dei flussi finanziari (compresa la gestione del credito) e rapporti intercompany**
- **Gestione della fiscalità**
- **Gestione dei finanziamenti e contributi pubblici**

La gestione degli *acquisti di beni e servizi, la gestione delle consulenze ed una gestione poco trasparente dei flussi finanziari*, potrebbero presentare profili di rischio in relazione ai delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società utilizzasse risorse finanziarie in operazioni con soggetti terzi finalizzate a favorire l'immissione nel circuito legale di denaro o beni di provenienza illecita; tali operazioni illecite potrebbero avere carattere di transnazionalità (es. frodi carosello).

Il processo di *gestione dei flussi finanziari e rapporti intercompany* potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio nel caso in cui un referente della Società attivasse operazioni simulate con movimentazioni di danaro infragruppo.

La gestione della *fiscalità* potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di autoriciclaggio nell'ipotesi in cui, ad esempio, un referente della Società, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, oppure facendo in modo che il prodotto sia venduto in Stati a minore imposizione fiscale alterando indebitamente i prezzi di trasferimento dall'Italia, costituisse una provvista di provenienza illecita impiegata, sostituita, trasferita dallo stesso soggetto in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

La *gestione dei finanziamenti e contributi pubblici* potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio nell'ipotesi in cui le somme del finanziamento, percepite dalla Società

indebitamente, siano impiegate, sostituite, trasferite dalla stessa in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

Analoga condizione può essere riconducibile al processo di *gestione delle procedure di acquisto e trattative con soggetti pubblici e privati ivi inclusi grossisti e distributori* nell'ipotesi in cui le somme impiegate in attività economiche e finanziarie derivino da un reato non colposo attuato nell'ambito della partecipazione a gare pubbliche (es. turbata libertà degli incanti).

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nei processi sensibili di cui alla presente Parte Speciale è richiesto di:

- attenersi alle regole per la verifica dei fornitori e consulenti (selezione, verifica, contrattualizzazione, monitoraggio e liquidazione) previste nella Parte Speciale 1 del presente Modello (reati PA);
- attenersi alle regole per il controllo e la verifica delle controparti nei rapporti con i clienti, nelle operazioni infragruppo e nei rapporti con altri partner nell'ambito di iniziative e joint-ventures per la realizzazione di progetti ed investimenti;
- attenersi alle regole per la corretta gestione delle registrazioni contabili, dei flussi finanziari, degli adempimenti fiscali e dei rapporti intercompany previste nella Parte Speciale 5 del presente Modello (reati societari);
- utilizzare le transazioni del sistema bancario, laddove possibile e, in ogni caso, l'utilizzo di danaro contante nel rispetto dei valori consentiti dalla legge e delle procedure interne;
- utilizzare o impiegare unicamente risorse economiche e finanziarie di cui sia stata verificata la provenienza e solo per operazioni che abbiano una causale espressa e che risultino registrate e documentate;
- attenersi alle regole per la corretta gestione dei finanziamenti pubblici previste nella Parte Speciale 1 del presente Modello (reati PA).

Nell'ambito dei processi sensibili della presente Parte Speciale è fatto divieto di:

- porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione delle condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001;
- occultare i proventi derivanti da eventuali reati commessi nel presunto interesse o vantaggio della Società;
- impiegare in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative proventi di cui non si conosca la fonte;
- ostacolare in qualsiasi modalità (alterando informazioni o documenti, od omettendo dati e informazioni) i controlli effettuati da parte delle funzioni interne preposte o da enti terzi ed inerenti i processi amministrativi e fiscali (controller, audit JSOX, revisori, società di revisione).

17.4 Flussi informativi

I Destinatari che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dei reati trattati nella presente Parte Speciale, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo. Inoltre, sono tenuti a trasmettere all'Organismo di Vigilanza le informazioni di pertinenza indicate in base alla specifica procedura inerente ai Flussi informativi.

17.5 Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale del Modello.



Parte Speciale 9:
reati in materia
di violazione
del diritto d'autore

18

18. Parte Speciale 9: reati in materia di violazione del diritto d'autore

18.1 Funzione della Parte Speciale 9

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-novies del D.Lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

I destinatari secondo i propri ruoli, competenze e responsabilità, devono in generale attenersi ai seguenti principi di prevenzione:

- non porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'articolo 25-novies del D.Lgs. 231/2001;
- rispettare le indicazioni del Codice Etico per le condotte preventive riferite ai reati elencati nella presente Parte Speciale, in particolare quanto riportato ai paragrafi "computer e altri dispositivi elettronici";
- assicurare che lo svolgimento dei processi della presente Parte Speciale avvenga nell'assoluto rispetto di leggi e normative vigenti;
- rispettare le policy specifiche predisposte dalla Società eventualmente applicabili e riferite ai reati trattati nella presente Parte Speciale;

- rispettare la procedura relativa al flusso di comunicazione di documenti e dati verso l'Organismo di Vigilanza.

18.2 Processi sensibili

Nell'ambito di Astellas Pharma SpA i processi sensibili ai reati richiamati nella presente Parte Speciale sono:

- Gestione dei sistemi ICT
- Gestione delle attività di informazione scientifica e dell'interazione con gli operatori sanitari

18.3 Modalità esemplificative di commissione dei reati e principi di comportamento

Di seguito si riportano le modalità esemplificative dei reati con riferimento ai processi sensibili sopra citati.

La *gestione dei sistemi ICT* potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di violazione del diritto d'autore nell'ipotesi in cui i referenti della Società dovessero installare, nell'ambito della rete aziendale, prodotti software sprovvisti delle regolari condizioni di licenza oppure dovessero attivare computer nei quali sono installati software con le citate caratteristiche.

Posto che le caratteristiche dell'infrastruttura informatica non permettono installazioni di software se non ai titolari del profilo di amministratore, viene richiesto ai Destina-

tari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nei processi sensibili di cui alla presente Parte Speciale di rispettare le norme aziendali riferiti alla gestione dei privilegi.

Nell'ambito dei processi sensibili della presente Parte Speciale è fatto divieto di attivare o utilizzare apparecchiature hardware non consentite o autorizzate dalle funzioni aziendali preposte; parimenti di installare programmi software non consentiti o autorizzati dalle funzioni aziendali preposte.

La *gestione delle attività di informazioni scientifica* potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di violazione del diritto d'autore nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società divulgasse materiali contenenti informazioni contenenti informazioni scientifiche (in occasione di convegni, studi clinici, attività di informazione sul prodotto) con riproduzione di riviste articoli, filmati, ecc. coperti da diritto d'autore.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nei processi sensibili di cui alla presente Parte Speciale, è posto divieto di:

- porre in essere, nell'ambito delle proprie attività lavorative e/o mediante utilizzo delle risorse della Società, comportamenti di qualsivoglia natura atti a ledere diritti di proprietà intellettuale altrui;
- introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita o comunque mettere in circolazione beni/opere realizzati usurpando il diritto d'autore;
- diffondere, anche tramite reti telematiche, un'opera dell'ingegno o parte di essa;
- duplicare, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale, o comunque per trarne profitto, programmi per elaboratori, banche dati, opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico per i quali non siano stati assolti gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio.

18.4 Flussi informativi

I Destinatari che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dei reati trattati nella presente Parte Speciale, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo. Inoltre, sono tenuti a trasmettere all'Organismo di Vigilanza le informazioni di pertinenza indicate in base alla specifica procedura inerente ai Flussi informativi.

18.5 Sanzioni

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) sono considerati illeciti disciplinari in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla Parte Generale del Modello.

Allegato 1:
elenco dei reati previsti
dal D.Lgs. 231/01

19

19. Allegato 1: elenco dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001)

Art. 316-bis c.p. Malversazione a danno dello Stato

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 316-ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o infe-

riore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 ad euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Art. 640 comma 2 c.p. Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:

- 1.** se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal Servizio militare;
- 2.** se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Art. 640-bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contribu-

ti, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Art. 640-ter c.p. Frode informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante. È opportuno ricordare che tale fattispecie di reato assume rilievo solo se realizzata in danno della P.A.

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001)

Art. 491-bis c.p. Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Art. 615-ter. c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei

poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2. se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Art. 615-quater. c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 615-quater.

Art. 615-quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce,

importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Art. 617-quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1. in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2. da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
3. da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Art. 617-quinquies c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Art. 635-bis. c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela

della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Art. 635-ter. c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635-quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635-quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della

reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 640-quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001)

Art. 416 c.p. Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'art.12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-

quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Art. 416-bis c.p. Associazione di tipo mafioso

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmen-

te denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Art. 416-ter Scambio elettorale politico-mafioso

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

Art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi previ-

sta dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Art. 74, Dpr 309/90 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo.

Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001)

Art. 317 c.p. Concussione

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei

suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

Art. 319-bis c.p. Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Art. 319-ter c.p. Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Art. 319-quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 321 c.p. Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'ar-

ticolo 319, nell' articolo 319-bis, nell' art. 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Art. 322-bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1. ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2. ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3. alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle

dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4. ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5. a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1. alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2. a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001)

Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098

1. chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate
4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o

comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

Art. 454 c.p. Alterazione di monete

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei nn. 3) e 4) del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.

Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.

Art. 459 c.p. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

Le disposizioni degli artt. 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

Chiunque contraffaccia la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 309 euro a 1.032 euro.

Art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

Chiunque fabbrica, acquista detiene o aliena filigrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 516 euro.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'art. 457, ridotta di un terzo.

Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di

trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001)

Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Art. 513-bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o

delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 20.000 euro.

Art. 517-ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono

punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 517-quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001)

Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali

Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società

per conto di terzi. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

Art. 2621-bis c.c. Fatti di lieve entità

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette

ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1. le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
2. le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
3. le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
4. le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2625 c.c. Impedito controllo

1. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.
2. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.
3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i

conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, estingue il reato.

Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2629-bis. c.c. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del

testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi. 2. All'articolo 25-ter, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: "codice civile" sono inserite le seguenti: e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile.

Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.
2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla

direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

- 3.** Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.
- 4.** Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
- 5.** Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'Assemblea

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 2637 c.c. Aggiotaggio

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza

Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società od enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti in tutto o in

parte fatti che avrebbero dovuto comunicare concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società, o enti e i soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001)

Art. 270-bis c.p. Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico

Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongono il compito di atti di violenza con fini di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

Art. 270-ter c.p. Assistenza agli associati

Chiunque, fuori dei casi di concorso reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Art. 270-quater c.p. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, ar-

ruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Art. 270-quater¹ c.p. Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo

Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaga viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.

Art. 270-quinquies c.p. Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.

Art. 270-sexies c.p. Condotte con finalità di terrorismo

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Art. 280 c.p. Attentato per finalità terroristiche o di eversione

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico tenta la vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione

non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste nel secondo e quarto comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.

Art. 280-bis c.p. Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Art. 289-bis c.p. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applica-

re per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

Art. 302 c.p. Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione.

Art. 2 Convenzione di New York del 9 dicembre 1999

- 1.** Commette un reato ai sensi della presente Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:
 - a.** un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato;
 - b.** qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione, od obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa.
- 2. a.** Nel depositare i suoi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, uno Stato Parte che non aderisca ad uno dei trattati enumerati nell'allegato può dichiarare che, nell'applicazione di questa Convenzione allo Stato Parte, il trattato deve essere ritenuto come non incluso nell'allegato di cui al comma 1, alinea (a). La dichiarazione deve cessare di avere effetto non appena il trattato entra in vigore nello Stato Parte, che ne deve dare notifica al depositario;
- b.** quando uno Stato Parte cessa di far parte di uno dei trattati enumerati nell'allegato, può rendere

una dichiarazione in merito al trattato come previsto da questo articolo.

- 3.** Perché un atto costituisca uno dei reati di cui al comma 1, non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere uno dei reati di cui al comma 1, alinea (a) o (b).
- 4.** Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere il reato previsto al comma 1 di questo articolo.
- 5.** Commette altresì un reato chiunque:
 - a.** prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato secondo quanto previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo;
 - b.** organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo;
 - c.** contribuisca al compimento di uno o più reati, come previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo, con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e: (i) deve essere compiuto al fine di facilitare, come previsto dai commi 1 o 4 del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione di un reato secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo; o (ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato, secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater¹, D.Lgs. n. 231/2001)

Art. 583-bis. c.p. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi

genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente: 1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001)

Art. 600. c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Art. 600-bis. c.p. Prostituzione minorile

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

1. recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
2. favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Art. 600-ter. c.p. Pornografia minorile

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

1. utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
2. recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. (2)

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si

intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Art. 600-quater c.p. Detenzione di materiale pornografico

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Art. 600-quater 1 c.p. Pornografia virtuale

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Art. 600-quinquies c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro.

Art. 601 c.p. Tratta di persone

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero

all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

Art. 602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Art. 609-undecies Adescamento di minorenni

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001)

Art. 184. del D. Lgs. 58/98 Abuso di informazioni privilegiate

1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
 - a. acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
 - b. comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

- c. raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
- 2.** La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.
- 3.** Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
- 3-bis.** Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro 103.000 e 291 e dell'arresto fino a tre anni.
- 4.** Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

Art. 185. del D. Lgs. 58/98 Manipolazione del mercato

- 1.** Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.
- 2.** Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
- 2-bis.** Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro 103.000 e 291 e dell'arresto fino a tre anni.

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001)

Art. 589 c.p. Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

- 1.** soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- 2.** soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,

e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001)

Art. 648 c.p. Ricettazione

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art 648 bis c.p. Riciclaggio

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre

operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art 648 ter.1 c.p. Autoriciclaggio

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è

aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n.231/2001)

Art. 171, co. 1, lett. a-bis), Legge 22 aprile 1941, n. 633

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

Art. 171, co. 3, Legge 22 aprile 1941, n. 633

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.

Art. 171-bis, co. 1 e co. 2, Legge 22 aprile 1941, n. 633

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il con-

tenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171-ter, Legge 22 aprile 1941, n. 633

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

- a. abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b. abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c. pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d. detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi

di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

- e.** in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
 - f.** introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
- f-bis)** fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
- g.** abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

- a.** riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- a-bis.** in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- b.** esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- c.** promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

- a.** l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
- b.** la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
- c.** la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radio-televisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 171-septies, Legge 22 aprile 1941, n. 633

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

- a.** ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

- b. salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Art. 171-octies, Legge 22 aprile 1941, n. 633

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001)

Art. 377bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001)

Art. 452-bis c.p. Inquinamento ambientale

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la mul-

ta da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-quater c.p. Disastro ambientale

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1. l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
2. l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3. l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-quinquies c.p. Delitti colposi contro l'ambiente

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Art. 452-octies c.p. Circostanze aggravanti

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finaliz-

zata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Articolo 452-sexies c.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Art. 727-bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Art. 733-bis c.p. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di sito protetto

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Art. 1, L. 150/1992

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire 15 milioni a lire 150 milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:
 - a. importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
 - b. omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
 - c. utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
 - d. trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovve-

ro senza una prova sufficiente della loro esistenza;

- e. commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
 - f. detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.
2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire 20.000.000 a lire 200.000.000. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.
 3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire 3.000.000 a lire 18.000.000. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

Art. 2, L. 150/1992

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire 20.000.000 a lire 200.000.000 o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:
 - a. importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

- b. omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
 - c. utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
 - d. trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
 - e. commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
 - f. detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.
2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire 20.000.000 a lire 200.000.000. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.
 3. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o

domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire 2.000.000 a lire 12.000.000. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da lire 2.000.000 a lire 12.000.000.
5. L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.

Art. 137, D.Lgs. 152/2006 Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili

1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 1.500 euro a 10.000 euro.
2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A

dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.
5. Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro.
6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.
7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n.

689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.
10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da 1.500 euro a 15.000 euro.
11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.
12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da 4.000 euro a 40.000 euro.
13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.
14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 10.000 o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

Art. 256, D.Lgs. 152/2006 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
 - a. con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
 - b. con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.
3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda

da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

- 7.** Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro.
- 8.** I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro a 45.000 euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.
- 9.** Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

Art. 257, D.Lgs. 152/2006 Bonifica di siti

- 1.** Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro.
- 2.** Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.
- 3.** Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli inter-

venti di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

- 4.** L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

Art. 258 co. 4 D.Lgs. 152/2006 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Art. 259 co. 1, D.Lgs. 152/2006 Traffico illecito di rifiuti

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Art. 260 co. 1 e 2, D.Lgs. 152/2006 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Art. 260-bis, co. 6, 7 e 8, D.Lgs. 152/2006 Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della traccia-

bilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi.

Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Art. 279 co. 5, D.Lgs. 152/2006 Sanzioni

Il reato punisce chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Art. 8 co. 1 e 2, D.Lgs. 202/2007 Inquinamento doloso

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di

queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

Art. 9 co. 1 e 2, D.Lgs. 202/2007 Inquinamento colposo

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25- duodecies, D.Lgs. n. 231/2001)

Art. 22, co.12-bis, D.Lgs. n. 286/1998

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a. se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b. se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c. se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

Art. 377bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Art. 378 c.p. Favoreggiamento personale

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a 516 euro.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Art. 416 c.p. Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Art. 416bis c.p. Associazione di tipo mafioso

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Articolo 291-quater D.P.R. n. 43/73 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291- bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Art. 74 D.P.R. 309/90 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata, la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite

dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Articolo 12, co. 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.Lgs. 286/98 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 30.000.000.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

3. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso a fine di lucro o da tre o più persone in concorso tra loro, ovvero riguarda l'ingresso di cinque o più persone, e nei casi in cui il fatto è commesso mediante l'utilizzazione di servizi di trasporto internazionale o di documenti contraffatti, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni e della multa di lire 30.000.000 per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione del presente testo unico.

4. Se il fatto è commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di lire 50.000.000 per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione del presente testo unico.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività pu-

nite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire 30.000.000.



astellas
Leading Light for Life